SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 129° — Numero 215

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 13 settembre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1988, n. 404.

Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo. Pag. 3

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 29 aprile 1988.

Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario, ed all'art. 29, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) . . . . Pag. 8

DECRETO 9 settembre 1988.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 settembre-14 ottobre 1988, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227 . . . . Pag. 14

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 24 maggio 1988.

Rinvio dell'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato . . . . Pag. 14

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo del decreto-legge 11 luglio 1988, n. 258, coordinato con la legge di conversione 5 agosto 1988, n. 337, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in attuazione della decisione della commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988» . . . . Pag. 16

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei cambi e dei titoli del 7 e 8 settembre 1988 . . . . Pag. 22

Ente ferrovie dello Stato: Avviso agli obbligazionisti. Pag. 26

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni. Pag. 26

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1987 recante: «Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 1988).

Pag. 30

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 87

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 5 agosto 1988.

Programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale.

88A3610

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1988, n. 404.

Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto l'art. 2 della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, relativo all'uso dello spazio aereo nazionale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 luglio 1988;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto:

Capo I

PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 1.

Responsabilità per la condotta dei voli

1. Il pilota, oltre che all'osservanza delle norme di legge e di regolamento, e delle prescrizioni delle autorità, è tenuto, prima dell'inizio del volo ed in ogni sua fase, ad accertarsi personalmente che esso possa svolgersi in piena sicurezza, tenuto conto delle condizioni metereologiche, della efficienza dell'apparecchio, delle proprie condizioni psico-fisiche, del proprio addestramento e di ogni altra circostanza di tempo e di luogo, e conseguentemente a determinare la condotta da tenere affinché il volo non risulti pericoloso per la propria od altrui incolumità.

Art. 2.

Obbligo del casco protettivo

1. Durante il volo è obbligatorio indossare il casco protettivo di tipo rigido. Tale tipo di casco deve rispondere alle caratteristiche ed essere omologato con le modalità stabilite dall'allegato 1 al decreto del Ministro dei trasporti in data 18 marzo 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 1986, come integrato dai decreti ministeriali in data 13 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 5 maggio 1987, e in data 19 ottobre 1987, n. 438, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 29 ottobre 1987.

2. Si considerano omologati i caschi che riportano i marchi indicati, rispettivamente, nell'art. 2, secondo comma, e nell'art. 1 dei decreti del Ministro dei trasporti in data 18 marzo 1986 e in data 4 luglio 1986, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 1986.

Art. 3.

Uso delle aree per decollo e atterraggio

1. Il decollo e l'atterraggio possono essere effettuati su qualsiasi area idonea, avuto, ove occorra, il consenso di chi può disporre dell'area e fatti salvi gli eventuali divieti disposti dalle competenti autorità civili e militari.

2. Atterraggi, decolli ed operazioni su od in prossimità di aerodromi od aeroporti civili possono essere effettuati solo mediante specifica autorizzazione del direttore della circoscrizione aeroportuale competente, rilasciata caso per caso, a seguito di coordinamento con i competenti organi di assistenza al volo civili. Dette attività sugli aeroporti militari, anche se aperti al traffico aereo civile, sono vietate salvo casi eccezionali e su specifica richiesta in base alla normativa vigente.

Art. 4.

Limiti alle operazioni di volo

1. Fatto salvo il caso di pubblica manifestazione od impresa sportiva autorizzata secondo le modalità previste dall'art. 2 della legge 29 maggio 1954, n. 340, i voli possono essere svolti unicamente sul territorio nazionale e le acque territoriali alla distanza di almeno quattro chilometri dai confini dello Stato.

Art. 5.

Identificazione degli apparecchi

1. Per essere ammessi alla circolazione gli apparecchi devono essere muniti di apposita targa metallica di identificazione e devono essere colorati con tonalità vivaci a forte contrasto con cielo e terra.

2. L'identificazione avviene a cura dell'Aero club d'Italia, a seguito di presentazione, da parte del proprietario, di domanda in carta legale e dei seguenti documenti in duplice copia;

a) due fotografie dell'apparecchio visto di lato e dal basso;

b) dichiarazione del proprietario, autenticata nelle forme di legge, della conformità dell'apparecchio alle caratteristiche prescritte dall'allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, e successive modificazioni. La dichiarazione dovrà comunque contenere le seguenti indicazioni: struttura dell'apparecchio (monoposto o biposto), presenza o assenza del motore, potenza del motore, peso effettivo dell'apparecchio a vuoto, dimensioni (larghezza massima apertura alare, lunghezza e

altezza) espresse in centimetri, ditta costruttrice dell'apparecchio e/o del motore ove trattasi di prodotti industriali, colorazione dell'apparecchio. Dovrà inoltre essere riportata l'identità della compagnia assicuratrice.

3. L'Aero club d'Italia, verificata la regolarità della prescritta documentazione, rilascia un certificato di identificazione unitamente ad una copia vistata della documentazione stessa ed una targa metallica di identificazione. L'Aero club d'Italia può comunque accertare la conformità tra la dichiarazione del proprietario del velivolo e le caratteristiche obiettive dello stesso.

4. La targa metallica delle dimensioni di cm 10 × cm 5, sulla quale figura la lettera I seguita da quattro numeri, deve essere apposta in modo stabile sull'apparecchio. Nel caso di apparecchi provvisti di motore, le singole lettera e cifre che figurano sulla targa devono essere riprodotte, ciascuna, in colore scuro su fondo bianco o viceversa nelle dimensioni minime di cm 30 × cm 15 sulla parte inferiore dell'ala.

5. Per gli apparecchi non provvisti di motore è sufficiente l'apposizione della targa metallica.

6. Il certificato di identificazione e la documentazione vistata devono essere sempre tenuti a bordo.

7. In caso di passaggio di proprietà dell'apparecchio è fatto obbligo all'acquirente di darne avviso, entro otto giorni, all'Aero club d'Italia. In caso di distruzione dell'apparecchio tale obbligo compete al proprietario.

8. Il proprietario dell'apparecchio ha l'obbligo di denunciare, con le stesse modalità previste per la iscrizione, le eventuali modifiche alla struttura o agli altri dati indicati nella dichiarazione di cui al comma 2, lettera *b)*.

9. L'Aero club d'Italia procede al ritiro del certificato di identificazione qualora, per effetto di sopravvenute modificazioni dell'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, l'apparecchio non sia più rispondente alle caratteristiche stabilite salvo diversa disposizione contenuta nella modifica dell'allegato medesimo. Il certificato viene ritirato altresì qualora la corrispondenza alle caratteristiche stabilite venga meno per effetto di modificazioni dell'apparecchio.

Capo II

NORME DI CIRCOLAZIONE E DI SICUREZZA

Art. 6.

Conduzione dei voli

1. L'attività di volo da diporto o sportivo può essere condotta dall'alba al tramonto, fuori dalle nubi ed in condizioni meteorologiche e di visibilità tali da consentire il continuo riferimento visivo con il terreno sottostante, gli ostacoli e la eventuale presenza di ogni altro tipo di traffico.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, l'attività è consentita fino ad una altezza massima di 500 piedi (150 metri circa) dal terreno, con separazione a vista degli ostacoli e comunque ad una distanza non inferiore a 5 chilometri dagli aeroporti non ubicati entro ATZ (Aerodrome traffic Zone).

3. Nei giorni di sabato, domenica e nelle altre festività nazionali il limite di cui al comma 2 è di 1.000 piedi (300 metri circa). Lo stesso limite si applica nelle aree individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. È vietato il sorvolo dei centri abitati, degli agglomerati di case ed assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti o di liquidi in volo.

5. È altresì vietato impegnare spazi aerei controllati dai servizi del traffico aereo, zone di traffico aeroportuale, che non sono controllate, nonché le aree ristrette, pericolose o proibite, fatti salvi i casi di specifica autorizzazione rilasciata da parte delle competenti autorità, civili e militari.

Art. 7.

Voli in prossimità di altri apparecchi

1. È fatto divieto di effettuare attività di volo in prossimità di altri apparecchi ed aeromobili, a distanza tale da creare rischi di collisione.

Art. 8.

Precedenze

1. Gli apparecchi in volo, che procedono in opposta direzione, alla stessa quota e sul medesimo asse longitudinale devono effettuare una virata di scampo sulla propria destra, a distanza tale da non creare rischi di collisione.

2. Quando due apparecchi convergono approssimativamente alla stessa quota verso la medesima posizione, l'apparecchio che ha l'altro sulla sua destra deve dare la precedenza.

3. Gli apparecchi devono inoltre, in ogni caso, dare la precedenza agli aeromobili, e gli apparecchi provvisti di motore debbono dare la precedenza a quelli della stessa specie che ne siano sprovvisti.

Art. 9.

Sorpasso

1. Il sorpasso di altri apparecchi al disopra o al di sotto degli stessi non è consentito se non a quote o distanze tali da non compromettere la libertà di manovra del sorpassato e per non creare rischi di collisione.

2. L'apparecchio sorpassante ha la precedenza sull'apparecchio sorpassato. In nessun caso quest'ultimo deve effettuare manovre tali da limitare la possibilità di circolazione del primo.

Art. 10.
Precedenza in atterraggio

1. Gli apparecchi in volo devono dare la precedenza a quelli in atterraggio o nella fase finale di avvicinamento per l'atterraggio.

2. Gli apparecchi in decollo devono dare la precedenza a quelli in atterraggio.

3. Quando due o più apparecchi sono in avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l'atterraggio, l'apparecchio a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore.

Art. 11.
Emanazione di restrizioni e divieti

1. I provvedimenti di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 25 marzo 1985, n. 106, devono indicare la durata del divieto o delle limitazioni all'attività ed i limiti laterali e verticali delle aree interessate.

2. I predetti provvedimenti devono essere adeguatamente resi di pubblica conoscenza a cura dell'Aero club d'Italia mediante comunicazione agli aero club federati ed enti aggregati.

Capo III
ACCERTAMENTO DI IDONEITÀ PER L'ATTIVITÀ DI VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO

Art 12.
Attestato di idoneità

1. Per essere ammessi allo svolgimento di attività di volo da diporto o sportivo è necessario essere in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dall'Aero club d'Italia.

2. L'attestato di cui al comma 1 si consegue superando le prove di esame relative ad appositi corsi istituiti dall'Aero club d'Italia con le modalità dallo stesso stabilite ed approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

3. Per ottenere il rilascio dell'attestato il richiedente deve presentare il certificato di idoneità psico-fisica di cui agli articoli seguenti, nonché il nulla osta rilasciato dal questore della provincia di origine.

4. Il certificato d'idoneità fisica ha valore per due anni; la sua scadenza deve essere annotata, a cura dell'Aero club d'Italia, nell'attestato di cui al comma 1. Alla scadenza l'interessato deve presentare un nuovo certificato per la convalida dell'attestato e per l'annotazione, sullo stesso, della nuova scadenza.

5. Per coloro i quali svolgono la funzione di istruttore il certificato d'idoneità psico-fisica ha valore per un anno dal compimento del quarantesimo anno di eta.

Art. 13.
Visita medica

1. Le visite mediche per la certificazione dell'idoneità al volo da diporto o sportivo debbono essere effettuate prima dell inizio dell'attività preparatoria.

2. I piloti di aeromobili, alianti, elicotteri, che, per l'esercizio dell'attività turistica o professionale, abbiano già superato la prescritta visita medica. sono esonerati dagli obbligni previsti dal presente capo.

Art. 14.
Soggetti preposti alla certificazione dell'idoneità psico-fisica

1. L'idoneità psico-fisica necessaria per svolgere attività di volo da diporto o sportivo può essere certificata da un istituto medico legale dell'Aeronautica militare, da una unità sanitaria locale, da un medico militare dell'A.M., da un medico specializzato in medicina dello sport, ovvero in medicina aeronautica e spaziale.

Art. 15.
Requisiti psico-fisici minimi richiesti

1. I requisiti minimi richiesti per il rilascio del certificato di idoneità, di cui all'art. 14, sono i seguenti:

a) visus non inferiore a 5/10' per ciascun occhio raggiungibili anche con l'uso di lenti correttive. Verificandosi quest'ultima ipotesi, il certificato dovrà farne menzione e l'uso delle lenti durante il volo si intenderà obbligatorio;

b) campo visivo e senso stereoscopico normali;

c) capacità di percepire i colori per trasparenza;

d) capacità di percepire la voce ordinaria di conversazione, da ciascun orecchio ad una distanza non inferiore a due metri, volgendo le spalle all'esaminatore;

e) funzione vestibolare normale;

f) assenza di anomalie psico-fisiche incompatibili con l'esercizio dell'attività di volo da diporto o sportivo.

Capo IV
ATTIVITÀ PREPARATORIA E DIDATTICA

Art. 16.
Attività preparatoria e conseguimento di attestati di idoneità

1. L'attività teorico-pratica per la preparazione allo svolgimento dell'attività di volo da diporto o sportivo per il rilascio del relativo attestato di idoneità deve essere condotta, in attuazione dei corsi istituiti dall'Aero club d'Italia, secondo le modalità ed i criteri da quest'ultimo stabiliti ed approvati dal Ministero dei trasporti, presso gli aero club federati e le associazioni, non aventi scopo di lucro, fra persone che si interessano di questioni aeronautiche, aggregate all'Aero club d'Italia.

2. È condizione per la legittimità dell'esercizio dei corsi preparatori la copertura assicurativa degli allievi e degli istruttori contro i danni da essi riportati durante le esercitazioni di volo, con un massimale non inferiore a lire 300 milioni per persona, ferme le regole generali concernenti l'assicurazione della responsabilità civile per i danni a terzi.

Art. 17.

Ammissione ai corsi

1. Per essere ammessi ai corsi per il conseguimento dell'attestato di idoneità a svolgere attività di volo da diporto o sportivo i candidati devono:

a) aver compiuto 18 anni, oppure averne compiuti 16 ed avere l'assenso, nelle forme di legge, di chi esercita nei loro confronti la patria potestà;

b) essere in possesso del prescritto certificato medico di idoneità.

Art. 18.

Programmi dei corsi

1. I programmi didattici dei corsi previsti dall'art. 17 sono costituiti da lezioni teoriche e da esercitazioni pratiche.

2. I programmi delle lezioni e delle esercitazioni, da stabilirsi a cura dell'Aero club d'Italia, devono comprendere nozioni di base delle seguenti materie:

a) aerodinamica;

b) meteorologia;

c) tecnologia e prestazioni degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo;

d) tecnica di volo;

e) tecnica di decollo e di atterraggio;

f) operazione ed atterraggi di emergenza;

g) norme di circolazione e di sicurezza;

h) principi di legislazione aeronautica.

Art. 19.

Attestato di istruttore di volo da diporto o sportivo

1. L'attestato di idoneità a svolgere attività di istruttore di volo da diporto o sportivo è rilasciato dall'Aero club d'Italia a seguito del superamento di un apposito corso, istituito dallo stesso Aero club d'Italia, con modalità approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

2. Per accedere al corso di cui al comma 1 i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore ai 21 anni;

b) diploma di scuola media inferiore;

c) titolarità da almeno un anno dell'attestato di idoneità allo svolgimento dell'attività di volo da diporto o sportivo previsto dall'art. 16.

Art. 20.

Prove di esame per il conseguimento dell'attestato di istruttore

1. Le prove di esame per il conseguimento dell'attestato di istruttore di volo da diporto o sportivo devono comprendere:

a) prove pratiche di volo;

b) prove teoriche e pratiche a terra;

c) esposizione di una lezione relativa ad una materia oggetto dei corsi previsti per il rilascio dell'attestato di idoneità previsto dall'art 16.

Capo V

ASSICURAZIONE

Art. 21.

Obbligo di assicurazione per danni a terzi

1. Gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo non possono essere posti in circolazione se non siano coperti dalla assicurazione della responsabilità civile per i danni prodotti a terzi sulla superficie e a seguito di urto o collisione in volo.

2. All'osservanza della precedente disposizione è tenuto il proprietario dell'apparecchio, anche se non intenda farne uso personalmente; chi intenda fare uso di un apparecchio altrui è tenuto ad accertarsi che l'obbligo sia stato osservato e, in mancanza, a provvedere alla copertura assicurativa.

3. L'Aero club d'Italia, su richiesta di chi si dichiari danneggiato, provvederà a fornire l'informazione relativa all'idoneità della compagnia assicuratrice dell'apparecchio danneggiante.

Art. 22.

Requisiti della copertura assicurativa

1. Affinché si possa considerare adempiuto l'obbligo di cui all'art. 21 il contratto di assicurazione deve rispondere ai seguenti requisiti:

1) massimale non inferiore a lire 500 milioni per sinistro, lire 300 milioni per persona e lire 150 milioni per animali o cose;

2) estensione della copertura assicurativa anche ai voli compiuti da persona diversa dall'assicurato ed eventualmente anche contro la volonta di questi, salva, in tal caso, la possibilità di rivalsa dell'assicuratore verso l'autore del danno;

3) estensione della copertura anche ai danni cagionati con colpa grave;

4) obbligo dell'assicuratore di risarcire direttamente il danneggiato, a richiesta di costui;

5) divieto, per l'assicuratore, di opporre al terzo danneggiato, nei limiti del massimale, eccezioni derivanti dal contratto, o clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno, salva la possibilità di rivalsa dell'assicuratore verso l'assicurato, nella misura e nelle ipotesi previste dal contratto;

6) durata della copertura non inferiore a mesi sei;

7) estensione della copertura ai danni cagionati a qualunque soggetto diverso dall'assicurato e dal pilota, senza limitazioni relative a rapporti di parentela, professionali e simili.

Art. 23.

Obbligo di assicurazione nel caso di gare e manifestazioni

1. Le gare e le manifestazioni sportive di qualsiasi genere degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo non possono aver luogo se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile propria e dei direttori ed ufficiali di gara, per i danni arrecati alle persone ed alle cose.

2. Restano ferme le regole generali in materia di assicurazione obbligatoria degli apparecchi.

Art. 24.

Norme transitorie e finali

1. Per la prima applicazione del presente decreto e, comunque per un periodo non eccedente i mesi sei dalla data di entrata in vigore, l'Aero club d'Italia procederà all'attribuzione dei certificati di idoneità al volo da diporto o sportivo e di istruttore in base alle modalità che verranno stabilite dalle proprie commissioni tecniche ed approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SANTUZ, *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1988
Atti di Governo, registro n. 76, foglio n. 7

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

Il testo dell'art. 2 della legge n. 106/1985 (Disciplina del volo da diporto o sportivo) è il seguente:

«Art. 2. — Con apposito regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, viene disposto in ordine:

all'accertamento dell'idoneità psico-fisica necessaria per svolgere attività di volo da diporto o sportivo mediante gli apparecchi di cui all'art. 1, primo comma;

all'attività preparatoria per l'uso degli stessi apparecchi;

alle norme di circolazione e di sicurezza;

all'obbligo dell'assicurazione per danni a terzi.

Il regolamento di cui al comma precedente è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti.

Con provvedimento del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa, possono essere imposte particolari restrizioni di natura temporanea all'attività di volo da diporto o sportivo mediante gli apparecchi di cui all'art. 1, primo comma, in relazione alle esigenze di sicurezza della navigazione aerea, sia civile che militare».

Nota all'art. 2:

L'allegato 1 al D.M. 18 marzo 1986 riguarda le prescrizioni tecniche relative all'omologazione dei caschi di protezione per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori (reg. ECE-ONU 22-02).

Nota all'art. 4:

L'art. 2 della legge n. 340/1954 (Riordinamento dell'Aero club d'Italia) è così formulato:

«Art. 2. — L'Aero club d'Italia esamina ed approva i programmi e i regolamenti di ogni pubblica manifestazione aeronautica e ne controlla l'organizzazione e lo svolgimento.

Le pubbliche manifestazioni aeronautiche a carattere internazionale sono organizzate esclusivamente dall'Aero club d'Italia.

L'Aero club d'Italia può delegare agli enti ad esso federati le attribuzioni di cui ai commi precedenti.

Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento di pubbliche manifestazioni aeronautiche debbono essere inviate all'Aero club d'Italia, che provvede a richiedere il nulla osta del Ministero della difesa e l'autorizzazione del prefetto o del Ministero dell'interno, a seconda che la manifestazione interessi il territorio di una o più province».

Nota all'art. 5:

Si riporta il testo dell'allegato alla legge n. 106/1985, e successive modificazioni:

«*Caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo*

1) Struttura monoposto, priva di motore, di peso proprio non superiore a kg 70.

2) Struttura biposto, priva di motore, destinata esclusivamente all'attività preparatoria, di peso non superiore a kg 70.

3) Struttura monoposto, provvista di motore, aventi le seguenti caratteristiche:

a) peso proprio non superiore a kg 115 senza carburante e senza eventuali cinture e/o bretelle di sicurezza, paracadute, impianto estinzione incendio e strumentazione di bordo. Senza carburante e con tali equipaggiamenti installati, il peso proprio non deve superare kg 130. In ogni caso sono esclusi dal calcolo del peso proprio gli impianti sci o galleggianti;

b) velocità massima in volo orizzontale, a piena potenza, non superiore a 102 km/h (55 nodi);

c) velocità di stallo, senza potenza, non superiore a 45 km/h (24 nodi);

d) capacità di serbatoio carburante non superiore a 20 litri.

4) Struttura biposto, provvista di motore, destinata esclusivamente all'attività preparatoria, avente le seguenti caratteristiche:

a) peso proprio, senza carburante, non superiore a kg 150;

b) velocità massima in volo orizzontale, a piena potenza, non superiore a 102 kg/h (55 nodi);

c) velocità di stallo, senza potenza, non superiore a 50 km/h (27 nodi);

d) capacità del serbatoio carburante non superiore a 20 litri».

Nota all'art. 11:

Per il testo del terzo comma dell'art. 2 della legge n. 106/1985 si veda la nota alle premesse.

88G0450

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 aprile 1988.

Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario, ed all'art. 29, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988).

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della citata legge n. 281/70 il quale attribuisce alle regioni quote del gettito di alcuni tributi erariali mediante la costituzione di apposito fondo comune;

Visto l'art. 8, primo e secondo comma, della stessa legge n. 281/70 che determina le quote dei tributi anzidetti stabilendone la commisurazione all'ammontare complessivo dei versamenti, in conto competenza e residui, relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello della devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno;

Visto l'art. 29, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) il quale ha previsto che il fondo comune per l'anno 1988 di cui all'art. 8 della citata legge n. 281/70, comprensivo delle somme di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 8, comma 2, della legge 26 aprile 1982, n. 181, viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze in proporzione delle quote attribuite al medesimo titolo per l'anno precedente;

Tenuto conto che le somme previste dalle lettere *a)* e *b)* dell'art. 8 della citata legge n. 181/82 sono quelle corrispondenti alle spese eliminate dal bilancio dello Stato e delle relative spese aggiuntive spettanti alle regioni a statuto ordinario in relazione alle funzioni statali trasferite a tutto il 31 dicembre 1981 con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché delle somme spettanti alle medesime regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'art. 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'art. 10 della legge 22 dicembre 1975, n. 698, dell'art. 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, dell'art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della legge 22 dicembre 1979, n. 642;

Visto il decreto interministeriale n. 169064 del 23 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti, con il quale è stato provveduto, tra l'altro, ad assegnare alle regioni a statuto ordinario le somme alle stesse spettanti per l'anno 1981 ai sensi della citata legge n. 845/75 nonché della legge n. 642/79 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77;

Visti i propri decreti ministeriali n. 170679 del 16 dicembre 1981, n. 170680 del 16 dicembre 1981 ed il decreto interministeriale n. 9419 del 30 dicembre 1981 con i quali è stato provveduto a ripartire i fondi per l'anno 1981 previsti, rispettivamente, dall'art. 5 della legge n. 405/75 e dall'art. 3 della legge n. 194/78, dall'art. 10 della legge n. 698/75 e dall'art. 103, comma 4, della legge n. 685/75 in ragione di complessive L. 111.423.741.205 in favore delle regioni a statuto ordinario e di complessive L. 22.339.258.795 in favore delle regioni a statuto speciale;

Visto l'art. 13, comma 2, della citata legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) il quale prevede che per l'anno 1988 il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private è finanziato, tra l'altro, per L. 531.771.982.000 mediante riduzione del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151;

Considerato inoltre, che le attestazioni dei presidenti delle giunte regionali certificanti le somme da trattenere a carico di ciascuna regione ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 151/81 per l'importo complessivo di L. 531.771.982.000 risultano già prodotte ed allegate ai decreti interministeriali n. 153333 del 7 agosto 1982 e n. 133851 del 21 maggio 1983 ed ai decreti ministeriali n. 178918 del 17 dicembre 1982, n. 160365 del 10 ottobre 1983 e n. 174443 del 9 novembre 1984, tutti registrati alla Corte dei conti;

Vista l'unita nota n. 714/AD del 5 febbraio 1988 della regione Abruzzo con la quale si dà atto che le somme da versare all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 69, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, pari a L. 3.049.000.000, vengono trattenute sulla quota di fondo comune da assegnare alla regione medesima per il corrente anno 1988;

Visto l'unito prospetto n. 1 dal quale risulta che il fondo comune per l'anno 1988 previsto dall'art. 8 della legge n. 281/70 è pari a L. 4.333.941.254.360;

Visto l'unito prospetto n. 2 dal quale risulta che il fondo comune come sopra determinato, comprensivo altresì delle somme di cui alle lettere *a)* e *b)* del secondo comma dell'art. 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181, è pari a complessive L. 4.779.793.372.000;

Visto l'unito prospetto n. 3 dal quale risulta la ripartizione proporzionale tra le regioni a statuto ordinario del predetto importo di L. 4.779.793.372.000 rispetto alla medesima attribuzione disposta per il precedente anno 1987 con decreto interministeriale n. 102461 del 30 gennaio 1987, registrato alla Corte dei conti, così come espressamente previsto dall'art. 29, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), nonché la ripartizione tra le medesime regioni dell'importo di L. 4.244.972.390.000 pari al fondo comune regionale al netto delle riduzioni di cui all'art. 9 della legge n. 151/81 disposte con l'art. 13, comma 2, della più volte citata legge n. 67/88 ed al netto, altresì, limitatamente alla regione Abruzzo, dell'importo da recuperare ai sensi dell'art. 69, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 833/78;

Visto l'unito prospetto n. 4 con il quale è stato provveduto a ripartire tra le regioni a statuto ordinario il predetto fondo di L. 4.244.972.390.000 in quote bimestrali;

Visti i decreti ministeriali n. 107840 e n. 118382 del, rispettivamente, 9 febbraio 1988 e 16 marzo 1988, registrati alla Corte dei conti, con i quali è stato provveduto ad assegnare e corrispondere alle regioni a statuto ordinario l'importo complessivo di lire 1.416.000.000.000 quale acconto per il primo ed il secondo bimestre del fondo comune 1988;

Ritenuto che sia necessario provvedere alla ripartizione del fondo comune per l'anno 1988 determinato in complessive L. 4.779.793.372.000, all'assunzione dell'impegno per l'importo residuale netto complessivo di L. 2.832.021.390.000 quale fondo comune per l'anno 1988 spettante alle regioni a statuto ordinario al netto delle riduzioni evidenziate alla colonna *C* dell'allegato prospetto n. 3 ed al netto, altresì, dell'importo complessivo di L. 1.416.000.000.000 già corrisposto quali acconti del primo e secondo bimestre per il corrente anno 1988;

Ritenuto, inoltre, che sia necessario provvedere alla erogazione in favore delle regioni a statuto ordinario dell'importo complessivo di L. 706.486.194.000 quale terzo bimestre 1988 al netto delle differenze positive e negative derivanti dagli importi corrisposti in acconto del primo e secondo bimestre 1988 con i citati decreti ministeriali n. 107840 e n. 118382 del, rispettivamente, 9 febbraio 1988 e 16 marzo 1988 con quelli allo stesso titolo spettanti alle medesime regioni dalla ripartizione bimestrale netta del fondo comune medesimo, così come evidenziato nell'allegato prospetto n. 5;

Visto il cap. 5926 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 con uno stanziamento di L. 4.889.000.000.000 sia in termini di competenza che di cassa;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti prospetti numeri 1, 2, 3, 4 e 5 richiamati nelle premesse che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Alle regioni a statuto ordinario viene assegnato il fondo comune per l'anno 1988 nella misura indicata accanto a ciascuna regione nella colonna *B* dell'allegato prospetto n. 3 per l'importo complessivo di L. 4.779.793.372.000.

Art. 3.

È assunto l'impegno, per i motivi di cui alle premesse, a carico del cap. 5926 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 dell'importo complessivo di L. 2.832.021.390.000 pari al fondo comune per l'anno 1988 al netto delle riduzioni di cui alla colonna *C* del prospetto n. 3 allegato al presente decreto e dell'importo complessivo di L. 1.416.000.000.000 già assegnato e corrisposto in favore delle regioni a statuto ordinario quale acconto del primo e secondo bimestre 1988.

Art. 4.

È autorizzato il pagamento, per i motivi di cui alle premesse dell'importo complessivo di L. 706.486.194.000 in favore delle regioni a statuto ordinario quale terzo bimestre del fondo comune 1988 al netto delle differenze positive e negative derivanti dagli acconti già corrisposti quale primo e secondo bimestre, secondo la ripartizione di cui all'allegato prospetto n. 5, mediante versamento sui conti correnti infruttiferi accesi dalle regioni medesime presso la Tesoreria centrale dello Stato.

L'onere complessivo di L. 706.486.194.000 graverà sul cap. 5926 iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 29 aprile 1988

Il Ministro del tesoro
AMATO

Il Ministro delle finanze
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1988
Registro n. 37 Tesoro, foglio n. 178

PROSPETTO N. 1

DETERMINAZIONE DEL FONDO COMUNE PER L'ANNO 1988
ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281

TRIBUTI	Versamenti C + R Anno 1986 (1)	%	Ammontare percentuale (2)	Rimborsi Importo complessivo (3)	Rimborsi %	Rimborsi Detrazione (4)	Devoluzione alle regioni (2 - 4)
Cap. 1401 - Imposta fabbricazione spiriti	226.045.195.375						
Cap. 1402 - Imposta fabbricazione birra	201.126.355.538						
Cap. 1403 - Imposta fabbricazione zucchero	116.361.130.648						
Cap. 1404 - Imposta fabbricazione glucosio	2.283.140.208						
Cap. 1410 - Imposta fabbricazione sui gas incend.	132.542.761.438						
Totale . . .	678.358.583.207	75	508.768.973.405	4.247.262.529	75	3.185.446.896	505.583.490.509
Cap. 1409 - Imposta fabbricazione oli minerali	17.489.184.684.116	15	2.623.377.702.617	60.693.709.923	15	9.104.056.488	2.614.273.646.129
Cap. 1601 - Imposta consumo tabacchi	4.856.336.470.889	25	1.214.084.117.722	—		—	1.214.084.117.722
Totali . . .	23.023.879.738.212		4.346.230.757.744	64.940.972.452		12.289.503.384	4.333.941.254.360

PROSPETTO N. 2

DETERMINAZIONE DEL FONDO COMUNE PER L'ANNO 1988
ai sensi dell'art. 8 della legge n. 281/70 e dell'art. 29, comma 6, della legge n. 67/88 (legge finanziaria 1988)

A) Fondo comune determinato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 281/70		4.333.941.254.360
B) Applicazione art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616		5.777.132.356
C) Art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (FAPL)		124.011.034.000
D) Legge 22 dicembre 1979, n. 642 ed art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (opere universitarie)		204.640.211.000
E) Leggi di settore (art. 128, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77:		
1) Consultori familiari e interruzioni gravidanze (leggi n. 405/75 e n. 194/78)	60.000.000.000	
2) ONMI (legge n. 698/75)	70.163.000.000	
3) Stupefacenti (legge n. 685/75)	3.600.000.000	
		133.763.000.000
Totale . . .		4.802.132.631.716
A detrarre:		
Trasferimenti in favore delle regioni a statuto speciale di cui al punto sub *E)*		22.339.258.795
Totale fondo in favore delle regioni a statuto ordinario . . .		4.779.793.372.921
Importo arrotondato . . .		4.779.793.372.000

PROSPETTO N. 3

FONDO COMUNE 1988

Ripartizione regionale

N.	REGIONI	Fondo 1987 (D.I. n. 102461 del 30-1-87) (A)	Fondo 1988 quota lorda (*) (B)	Recupero fondo trasporti (C)	Recuperi speciali (D)	Quota annuale netta (E) = (B-C-D)
1	Piemonte	433.169.595.000	405.407.264.970	44.941.023.426	—	360.466.241.544
2	Lombardia	759.054.328.000	710.405.654.370	139.590.000.000	—	570.815.654.370
3	Veneto	403.176.826.000	377.336.768.530	36.700.000.000	—	340.636.768.530
4	Liguria	167.779.728.000	157.026.553.015	9.842.000.000	—	147.184.553.015
5	Emilia-Romagna	401.742.961.000	375.994.801.655	21.300.000.000	—	354.694.801.655
6	Toscana	357.579.680.000	334.661.998.335	44.619.258.075	—	290.042.740.260
7	Umbria	122.184.181.000	114.353.279.340	1.982.682.950	—	112.370.596.390
8	Marche	179.661.779.000	168.147.069.110	20.635.540.792	—	147.511.528.318
9	Lazio	436.510.562.000	408.534.105.390	1.800.000.000	—	406.734.105.390
10	Abruzzo	169.322.364.000	158.470.319.625	16.283.087.366	3.049.000.000	139.138.232.259
11	Molise	60.271.563.000	56.408.715.320	5.291.000.000	—	51.117.715.320
12	Campania	696.990.998.000	652.320.037.670	104.545.491.000	—	547.774.546.670
13	Puglia	485.768.920.000	454.635.436.115	54.081.728.096	—	400.553.708.019
14	Basilicata	116.501.304.000	109.034.624.745	12.760.170.295	—	96.274.454.450
15	Calabria	317.399.211.000	297.056.743.810	17.400.000.000	—	279.656.743.810
	Totali	5.107.114.000.000	4.779.793.372.000	531.771.982.000	3.049.000.000	4.244.972.390.000

(*) Coefficiente = $\frac{4.779.793.372.000}{5\ 107\ 114.000.000}$ = 0,9359088

PROSPETTO N 4

FONDO COMUNE 1988

Ripartizione quote bimestrali nette

N.	REGIONI	Primo bimestre	Secondo bimestre	Terzo bimestre	Quarto bimestre	Quinto bimestre	Sesto bimestre	Totale
1	Piemonte	60.077.707.000	60.077.707.000	60.077.707.000	60.077.707.000	60.077.707.000	60.077.706.544	360.466.241.544
2	Lombardia	95.135.942.000	95.135.942.000	95.135.942.000	95.135.942.000	95.135.942.000	95.135.944.370	570.815.654.370
3	Veneto	56.772.795.000	56.772.795.000	56.772.795.000	56.772.795.000	56.772.795.000	56.772.793.530	340.636.768.530
4	Liguria	24.530.759.000	24.530.759.000	24.530.759.000	24.530.759.000	24.530.759.000	24.530.758.015	147.184.553.015
5	Emilia-Romagna	59.115.800.000	59.115.800.000	59.115.800.000	59.115.800.000	59.115.800.000	59.115.801.655	354.694.801.655
6	Toscana	48.340.457.000	48.340.457.000	48.340.457.000	48.340.457.000	48.340.457.000	48.340.455.260	290.042.740.260
7	Umbria	18.728.433.000	18.728.433.000	18.728.433.000	18.728.433.000	18.728.433.000	18.728.431.390	112.370.596.390
8	Marche	24.585.255.000	24.585.255.000	24.585.255.000	24.585.255.000	24.585.255.000	24.585.253.318	147.511.528.318
9	Lazio	67.789.018.000	67.789.018.000	67.789.018.000	67.789.018.000	67.789.018.000	67.789.015.390	406.734.105.390
10	Abruzzo	23.189.705.000	23.189.705.000	23.189.705.000	23.189.705.000	23.189.705.000	23.189.707.259	139.138.232.259
11	Molise	8.519.619.000	8.519.619.000	8.519.619.000	8.519.619.000	8.519.619.000	8.519.620.320	51.117.715.320
12	Campania	91.295.758.000	91.295.758.000	91.295.758.000	91.295.758.000	91.295.758.000	91.295.756.670	547.774.546.670
13	Puglia	66.758.951.000	66.758.951.000	66.758.951.000	66.758.951.000	66.758.951.000	66.758.953.019	400.553.708.019
14	Basilicata	16.045.742.000	16.045.742.000	16.045.742.000	16.045.742.000	16.045.742.000	16.045.744.450	96.274.454.450
15	Calabria	46.609.457.000	46.609.457.000	46.609.457.000	46.609.457.000	46.609.457.000	46.609.458.810	279.656.743.810
		707.495.398.000	707.495.398.000	707.495.398.000	707.495.398.000	707.495.398.000	707.495.400.000	4.244.972.390.000

PROSPETTO N. 5

FONDO COMUNE 1988

Ripartizione terzo bimestre

N.	REGIONI	Assegnazione primo e secondo bimestre 1988 (1)	Acconti corrisposti (2)	Differenze primo e secondo bimestre 3 = (2 - 1)	Terzo bimestre lordo (4)	Importi da corrispondere quale terzo bimestre al netto delle differenze 5 = (4 - 3)
1	Piemonte	120.155.414.000	120.150.000.000	+ 5.414.000	60.077.707.000	60.083.121.000
2	Lombardia	190.271.884.000	191.714.000.000	— 1.442.116.000	95.135.942.000	93.693.826.000
3	Veneto	113.545.590.000	113.420.000.000	+ 125.590.000	56.772.795.000	56.898.385.000
4	Liguria	49.061.518.000	48.880.000.000	+ 181.518.000	24.530.759.000	24.712.277.000
5	Emilia-Romagna	118.231.600.000	117.742.000.000	+ 489.600.000	59.115.800.000	59.605.400.000
6	Toscana	96.680.914.000	96.856.000.000	— 175.086.000	48.340.457.000	48.165.371.000
7	Umbria	37.456.866.000	37.200.000.000	+ 256.866.000	18.728.433.000	18.985.299.000
8	Marche	49.170.510.000	49.216.000.000	— 45.490.000	24.585.255.000	24.539.765.000
9	Lazio	135.578.036.000	134.536.000.000	+ 1.042.036.000	67.789.018.000	68.831.054.000
10	Abruzzo	46.379.410.000	47.364.000.000	— 984.590.000	23.189.705.000	22.205.115.000
11	Molise	17.039.238.000	17.016.000.000	+ 23.238.000	8.519.619.000	8.542.857.000
12	Campania	182.591.516.000	183.354.000.000	— 762.484.000	91.295.758.000	90.533.274.000
13	Puglia	133.517.902.000	133.600.000.000	— 82.098.000	66.758.951.000	66.676.853.000
14	Basilicata	32.091.484.000	32.106.000.000	— 14.516.000	16.045.742.000	16.031.226.000
15	Calabria	93.218.914.000	92.846.000.000	+ 372.914.000	46.609.457.000	46.982.371.000
	Totali	1.414.990.796.000	1.416.000.000.000	— 1.009.204.000	707.495.398.000	706.486.194.000

88A3663

DECRETO 9 settembre 1988.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 settembre-14 ottobre 1988, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato mensilmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, con decorrenza dal giorno 15 di ogni mese ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito, da determinarsi mensilmente;

da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 26 luglio 1988, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1988, registro n. 38 Tesoro, foglio n. 346, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 del 13 agosto 1988, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,75 per cento la commissione onnicomprensiva, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai 24 mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale del 10 agosto 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 del 13 agosto 1988, con il quale è stato fissato nella misura dell'11,85 per cento il costo medio della provvista per il periodo 15 agosto-14 settembre 1988;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, rilevato ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate, per il periodo 15 settembre-14 agosto 1988, è pari al 12,10 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 settembre-14 ottobre 1988, è pari al 12,10 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,75 per cento, il tasso di riferimento, per il periodo 15 settembre-14 ottobre 1988, è fissato nella misura del 12,85 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1988

Il Ministro: AMATO

88A3679

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 24 maggio 1988.

Rinvio dell'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Vista la legge 22 gennaio 1982, n. 8;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1988, con il quale sono state indette per i giorni 22 e 23 maggio 1988 le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il telex n. 14656 in data 21 marzo 1988, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, con il quale si comunica che il Consiglio dei Ministri, a seguito di espressa richiesta delle organizzazioni sindacali e tenuto conto della concomitanza con le prossime elezioni amministrative, ha deciso il differimento ai giorni 27 e 28 novembre 1988 dello svolgimento delle elezioni;

Sentito il consiglio di amministrazione che si è regolarmente pronunciato su tutte le questioni di propria competenza, ivi compresa la proposizione delle «terne» per la designazione dei componenti sia della commissione elettorale centrale, sia delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Vista la nota n. 6187/201 del 18 aprile 1988, con la quale il presidente della Corte dei conti ha designato il magistrato destinato a presiedere la commissione elettorale centrale;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, già indette per i giorni 22 e 23 maggio 1988, sono rinviate e si svolgeranno il giorno 27 novembre 1988, dalle ore 8 alle ore 20 ed il giorno 28 novembre 1988, dalle ore 8 alle ore 14.

Art. 2.

Le circoscrizioni territoriali sono determinate come segue:

Italia settentrionale (sede Milano):

Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna.

Italia centrale: (sede Roma):

Lazio, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.

Italia meridionale e insulare (sede Napoli):

Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Art. 3.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

Milli dott. Lorenzo, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Principe Mario;
Genovese Claudio;
Cappelli Franco;
Veneziano Gaetano;
Travan Enzo;
Chiarantini Enzo.

La commissione elettorale centrale avrà sede in Roma, via Molise, 2, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La prima convocazione della predetta commissione è fissata per il giorno 13 ottobre, alle ore 10.

Art. 4.

Le commissioni elettorali circoscrizionali sono così costituite nelle sedi di cui all'art. 2:

ITALIA SETTENTRIONALE:

Presidente:

Boschetto Benito.

Membri:

Seves Alberto;
Calvano Giuseppe;
De Gironimo Vincenzo;
Mascioli Alessandro;
Turolla Pietro;
Vullo Michele.

ITALIA CENTRALE:

Presidente:

Prato Severino.

Membri:

Piezzo Simonetta;
Leanza Salvatore;
Vittori Rossella;
Pozzilli Claudio;
Rhodio Raimondo;
Di Vetta Franco.

ITALIA MERIDIONALE E INSULARE:

Presidente:

Vinci Antonio.

Membri:

Carbone Salvatore;
Sinno Raffaele;
Carrozzo Mario;
Cacace Salvatore;
D'Anna Angelo;
Sturno Giovanni.

Art. 5.

Le spese occorrenti per le elezioni graveranno sul cap. 1108 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio finanziario 1988.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Roma, addì 24 maggio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1988
Registro n. 11 Industria, foglio n. 126

88A3664

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo del decreto-legge 11 luglio 1988, n. 258 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 162 del 12 luglio 1988), **coordinato con la legge di conversione 5 agosto 1988, n. 337** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 188 dell'11 agosto 1988), **recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in attuazione della decisione della commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Art. 1.

1 Con il presente decreto la decisione della commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988 ***(a)***, relativa alla legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, riceve piena ed intera esecuzione.

(a) La decisione CEE n. 88/318 è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 143 del 10 giugno 1988.

Art. 2.

1. Nelle province di Frosinone, Rieti, Latina, Roma e Ascoli Piceno, gli interventi straordinari ed aggiuntivi di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, relativi agli incentivi ed alle agevolazioni alle attività produttive, sono attuati alle condizioni e nei limiti stabiliti nei commi 2 e 3.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1991, gli incentivi e le agevolazioni previsti dagli articoli 59, 101 e 105 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 ***(a)***, e dagli articoli 9, 10, 12 e 14, commi 3 e 4, della legge 1° marzo 1986, n. 64 ***(b)***, saranno applicati, nella provincia di Frosinone, rispettando complessivamente un limite di intensità non superiore al 30 per cento.

3. Nelle province di Ascoli Piceno e Roma, fino al 31 dicembre 1990, e nelle province di Latina e Rieti, fino al 31 dicembre 1992, sono concesse le agevolazioni finanziarie contributive e fiscali nelle misure previste dagli articoli 59, 63, 69, 70, 101, 102 e 105 del testo unico di cui al comma 2 ***(a)***, fermi restando i nuovi criteri e procedure, *fissati in materia dai provvedimenti di applicazione della legge 1° marzo 1986, n. 64* ***(b)***.

(a) Il testo delle disposizioni del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, alle quali il presente articolo fa rinvio, è riportato in appendice.

(b) Il testo delle disposizioni della legge n. 64/1986 alle quali il presente articolo fa rinvio, è riportato in appendice.

Art. 3.

1. La disposizione dell'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 ***(a)***, è applicabile a favore delle imprese di trasformazione dei prodotti di cui all'allegato II del trattato CEE fino al 31 dicembre 1993. Restano fermi i termini più brevi indicati ai commi 2 e 3 dell'articolo 2.

2. Le agevolazioni tariffarie previste dall'articolo 17, commi 11, 12 e 13, della legge 1° marzo 1986, n. 64 ***(b)***, non competono sui trasporti dei prodotti di cui all'allegato II del trattato CEE.

3. Il comma 5 dell'articolo 15 della legge 1° marzo 1986, n. 64 ***(b)***, è abrogato.

(a) Per il testo dell'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno si veda in appendice il riferimento alla nota ***(a)*** all art. 2.

(b) I commi 11, 12 e 13 dell'art. 17 della legge n. 64/1986 (per il titolo si veda in appendice il riferimento alla nota ***(b)*** all'art. 2) sono così formulati:

«11. È autorizzata per un triennio la concessione a favore delle imprese ubicate in Sardegna, a carico dei fondi di cui alla presente legge, di un contributo nella misura massima del 30 per cento sulle tariffe di trasporto ferroviario, marittimo e aereo delle materie prime, semilavorati, impianti e macchinari destinati alle imprese industriali localizzate in Sardegna.

12. Lo stesso contributo è concesso per il trasporto verso il restante territorio nazionale dei beni e prodotti finiti provenienti da imprese ubicate in Sardegna. Le modalità, le condizioni e le procedure per l'applicazione delle predette agevolazioni tariffarie sono determinate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti.

13. A valere sui fondi di cui alla presente legge, sono accordate tariffe ferroviarie di favore al trasporto di prodotti agricoli sulla base delle direttive del programma triennale e nella misura, con i criteri e le modalità fissati dai Ministri dei trasporti e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno».

Il comma 5 dell'art. 15 della medesima legge n. 64/1986 prevedeva che:

«5. Le imprese che comunque eseguano opere pubbliche finanziate con fondi dell'intervento straordinario, hanno l'obbligo di fornirsi da imprese aventi sede ed operanti nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico per una quota pari ad almeno il 50 per cento, sia del materiale occorrente per l'espletamento dell'appalto, in esso compresi i semilavorati, le parti staccate e gli accessori, sia delle attrezzature necessarie alla esecuzione delle opere».

Art. 4.

1. Le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 1 possono essere adottate, con proprie deliberazioni, dal CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il CIPI assume comunque, a norma del comma 1, le determinazioni occorrenti:

a) per l'applicazione del limite di intensità dell'intervento nella provincia di Frosinone di cui all'articolo 2, comma 2;

b) per regolare, con disposizioni transitorie, la definizione dei procedimenti amministrativi in corso alla data del 10 giugno 1988.

Art. 4-*bis*.

1. *La relazione prevista all'articolo 10 della decisione della Commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988* **(a)** *sarà predisposta e presentata alla Commissione delle Comunità europee ogni anno, e al Parlamento italiano entro la fine di giugno, dal Ministro per gli interventi straordinari del Mezzogiorno.*

(a) Il testo dell'art. 10 della decisione CEE n. 88/318 è riportato in appendice.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione prevede che la legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

APPENDICE

Con riferimento alla nota (a) all'art. 2:

— Il testo vigente degli articoli 59, 63, 69, 70, 101, 102 e 105 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, è il seguente:

«Art. 59. — A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 agosto 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 agosto 1980, è concesso uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale dalle aziende industriali che impiegano dipendenti nei territori indicati dall'art. 1 del presente testo unico.

Lo sgravio contributivo è stabilito nella misura del 10 per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposte ai dipendenti che effettivamente lavorano nei territori di cui al precedente comma, al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge.

Il predetto sgravio contributivo si distribuisce fra i datori di lavoro e i lavoratori, tenuto conto della percentuale in cui rispettivamente concorrono al complesso dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nella misura dell'8,50 per cento e dell'1,50 per cento delle retribuzioni.

Tale sgravio e elevato dal 10 al 20 per cento per i lavoratori assunti anteriormente al 1° ottobre 1968 che prestino la propria opera alle dipendenze della stessa azienda alla data del 1° luglio 1972.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 ottobre 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1980, alle aziende industriali è concesso un ulteriore sgravio contributivo, nella misura del 10 per cento delle retribuzioni, calcolate con i criteri di cui al secondo comma del presente articolo, corrisposto al solo personale assunto posteriormente alla data del 30 settembre 1968 e risultante superiore al numero complessivo dei lavoratori occupati dall'azienda nei sopra indicati territori del Mezzogiorno alla data medesima, ancorché lavoranti ad orario ridotto o sospesi.

Ai fini della determinazione della misura dello sgravio aggiuntivo di cui al precedente comma, si considera il complesso dei lavoratori dipendenti della stessa impresa ancorché distribuiti in diversi stabilimenti, cantieri ed altre unità operative svolgenti la propria attività nei territori anzidetti.

Per ognuno dei lavoratori in attività di servizio alla data del 30 settembre 1968, licenziato successivamente alla data stessa, si esclude dalla determinazione della misura delle retribuzioni, sulle quali calcolare l'ulteriore sgravio contributivo di cui al precedente quarto comma, la retribuzione corrisposta ad uno dei lavoratori, assunti dopo la data suddetta seguendo l'ordine di assunzione fino a concorrenza della copertura dei posti in essere alla data del 30 settembre 1968.

A decorrere dal 1° agosto 1971 l'ulteriore sgravio contributivo di cui al quinto comma del presente articolo è elevato, per il personale assunto dal 1° gennaio 1971, dal 10 al 20 per cento. Lo sgravio supplementare del 10 per cento si applica sulle retribuzioni relative ai lavoratori assunti dopo la data del 31 dicembre 1970 depennando fra questi, in ordine di assunzione, un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori che sono stati licenziati dopo la stessa data.

Per i nuovi assunti dal 1° luglio 1976 al 31 dicembre 1980, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 giugno 1976 nelle aziende industriali operanti nei settori che saranno indicati dal CIPI, lo sgravio contributivo di cui al primo comma è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale sino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986 sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS.

Gli imprenditori sono tenuti a fornire all'INPS tutte le notizie e le documentazioni necessarie a dimostrare il diritto all'applicazione degli sgravi e l'esatta determinazione degli stessi.

I datori di lavoro deducono l'importo degli sgravi dal complesso delle somme dovute per contributi all'INPS.

Il datore di lavoro che applichi gli sgravi in misura maggiore di quella prevista a norma del presente articolo, sarà tenuto a versare una somma pari a cinque volte l'importo dello sgravio indebitamente applicato.

I proventi derivati all'INPS dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma precedente sono devoluti alla gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Ai fini del versamento all'INPS degli importi relativi allo sgravio contributivo concesso per il periodo 1973-80 ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare — a partire dall'anno 1977 — operazioni di ricorso al mercato finanziario, fino alla concorrenza degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio e lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del Tesoro, o di certificati di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394».

«Art. 63. — Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali con investimenti in impianti fissi non superiori a 15 miliardi di lire ovvero all'ampliamento, alla riattivazione o all'ammodernamento di stabilimenti sino al raggiungimento tra investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e della rivalutazione per conguaglio monetario e nuovi investimenti, dell'importo di 15 miliardi di lire, possono essere concessi finanziamenti agevolati; il relativo tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, sui finanziamenti agevolati di cui alla presente rubrica è fissato nella misura del 30 per cento del tasso di riferimento.

Nei casi di riattivazione sono ammessi al credito agevolato soltanto i nuovi investimenti fissi fino al raggiungimento, valutato con i criteri di cui al precedente comma, dell'importo di 15 miliardi di investimenti fissi.

Per consentire l'applicazione del tasso d'interesse nella misura anzidetta, la Cassa per il Mezzogiorno:

a) è autorizzata a concedere a tutti gli istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine il contributo sugli interessi relativi alle singole operazioni, pari alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata di ammortamento calcolata al tasso di interesse agevolato;

b) ha facoltà di concedere, su loro richiesta e limitatamente agli istituti speciali di credito meridionali ISVEIMER, IRFIS e CIS, un contributo in conto interessi sulle emissioni obbligazionarie, limitatamente ai mezzi di provvista destinati ai finanziamenti alla piccola e media industria.

La misura del finanziamento a tasso agevolato è fissata nel 40 per cento dell'investimento globale comprensivo degli investimenti fissi e, nella misura massima del 40 per cento di detti investimenti, delle scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e delle attività dell'impresa. La durata massima del finanziamento è fissata in quindici anni, comprensivi del periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a cinque anni per i nuovi impianti e in dieci anni per gli ampliamenti, la riattivazione e gli ammodernamenti degli impianti esistenti, comprensivi del periodo di utilizzo e di preammortamento non superiori a tre anni.

L'importo del finanziamento agevolato concesso per gli investimenti fissi, maggiorato del contributo in conto capitale previsto dall'art. 69, non può superare il limite del 70 per cento della spesa prevista per gli investimenti fissi.

Tale limite è elevabile solo per le maggiorazioni di contributo in conto capitale ai sensi dei commi 4 e 5 del citato art. 69.

Ai fini della concessione dei contributi in conto interessi di cui al presente articolo, le disponibilità del fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, costituito ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sono destinate nella misura del 65 per cento ai territori di cui all'art. 1 e sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e assegnate alla Cassa per il Mezzogiorno relativamente al quinquennio 1976-80 per i fini e secondo le modalità di cui al decreto presidenziale medesimo. Per le assegnazioni si applicano le disposizioni dell'art. 32 del presente testo unico».

«Art. 69. — Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, alla riattivazione ed all'ampliamento di stabilimenti industriali può essere concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno un contributo in conto capitale nelle misure appresso indicate con riferimento ai seguenti scaglioni di investimenti fissi:

1) da 200 milioni e fino a 2 miliardi di lire: 40 per cento;

2) sull'ulteriore quota eccedente i 2 miliardi di lire e fino a 7 miliardi: 30 per cento;

3) sull'ulteriore quota eccedente i 7 miliardi di lire e fino a 15 miliardi di lire: 20 per cento;

4) sull'ulteriore quota eccedente i 15 miliardi di lire: 15 per cento.

Il contributo di cui al n. 1) del comma precedente è esteso alle iniziative industriali, ivi comprese quelle promosse da imprese artigiane, che realizzino o raggiungano investimenti fissi inferiori a 200 milioni di lire, con le modalità previste dal presente articolo.

In caso di ampliamento e riattivazione di stabilimenti preesistenti, l'appartenenza delle iniziative agli scaglioni di investimenti di cui ai precedenti commi del presente articolo, e quindi la misura del contributo in conto capitale, è determinata tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici, ai quali vanno sommati i nuovi investimenti; nell'ipotesi di riattivazione sono ammessi a contributo soltanto i nuovi investimenti.

Il contributo in conto capitale di cui ai primi due commi del presente articolo può essere aumentato di un quinto a favore di specifici settori da sviluppare prioritariamente nel Mezzogiorno, indicati periodicamente dal CIPE su proposte del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Un ulteriore aumento del contributo, sempre nella misura di un quinto, può essere concesso alle iniziative che si localizzano nelle zone riconosciute particolarmente depresse con la stessa procedura di cui al precedente comma, previa delimitazione effettuata dalle regioni sulla base di indicatori oggettivi, quali il tasso di emigrazione, il tasso di popolazione attiva occupata ed il rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente desumibili dai dati dei due ultimi censimenti ISTAT.

Il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, può altresì deliberare la sospensione temporanea o l'esclusione dell'ammissibilità a contributo nei confronti di nuove iniziative in specifici settori o in determinate zone in relazione a considerazioni oggettive o a valutazioni di opportunità settoriale.

Il contributo di cui al presente articolo può essere altresì concesso per gli impianti commerciali e di servizi, ubicati nel Mezzogiorno, costituenti complessi organici o strutture ed infrastrutture polivalenti, anche intersettoriali, a tecnologia avanzata, secondo i criteri e le modalità fissati dal CIPI, anche per quanto riguarda il coordinamento con le agevolazioni creditizie previste dalla legislazione vigente.

La concessione dei contributi in conto capitale è subordinata alla dimostrata disponibilità, da parte delle imprese, di un ammontare di capitale proprio non inferiore al 30 per cento dell'investimento fisso.

L'onere derivante alla Cassa per il Mezzogiorno dalla concessione dei contributi previsti dal presente articolo, è imputato sugli importi di cui all'art. 24.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a stipulare, per la concessione del contributo di cui al precedente secondo comma e per i finanziamenti a tasso agevolato di cui all'art. 63, apposite convenzioni con l'Ente nazionale per l'artigianato e la piccola industria (ENAPI).

Alla concessione del contributo di cui al secondo comma del presente articolo si provvede previa istruttoria tecnica e finanziaria della sezione autonoma di credito dell'ENAPI, il cui consiglio di amministrazione è integrato dagli assessori delle regioni meridionali delegati per l'artigianato. La sezione autonoma di credito dell'ENAPI è autorizzata a concedere alle imprese artigiane ubicate nei territori meridionali crediti agevolati a medio termine fino all'importo massimo di 200 milioni. A tal fine presso detta sezione è istituito un fondo di dotazione dell'ammontare di 5 miliardi di lire a carico dello stanziamento di cui all'art. 24 del presente testo unico. Le regioni meridionali possono partecipare al predetto fondo con propri apporti finanziari a valere sullo stanziamento di cui al precedente art. 44. La sezione autonoma di credito dell'ENAPI è autorizzata a compiere le operazioni previste dall'art. 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La Cassa è autorizzata a concedere sui finanziamenti erogati dalla sezione autonoma di credito dell'ENAPI, a valere sui fondi che non siano stati forniti o garantiti dallo Stato o attinti presso il Mediocredito centrale o comunque già agevolati, il contributo in conto interessi previsto dall'art. 63 del presente testo unico».

«Art. 70. — Gli uffici direzionali, amministrativi, commerciali e tecnici delle imprese con stabilimenti industriali operanti nei territori di cui all'art. 1, se localizzati nei territori medesimi, anche a seguito di decentramento, ed anche se disgiunti dagli impianti industriali, nonché le imprese di progettazione industriale che si localizzano nei territori suddetti, sono parificati agli impianti industriali ai fini della concessione del contributo in conto capitale di cui al precedente art. 69, qualora abbiano una dimensione occupazionale non inferiore a cinquanta addetti.

La concessione del contributo di cui al comma precedente è disciplinata dalle norme di cui agli articoli 72, 73 e 74. Non sono ammesse a contributo le spese relative ad immobili per uffici.

Per l'impianto, l'ampliamento e lo sviluppo di centri di ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riguardo a quelli finalizzati ad attività produttive, anche se collegati ad imprese ed anche se realizzati in forma consortile, può essere concesso un contributo in conto capitale nella misura del 50 per cento, purché il centro dia occupazione a non meno di venticinque ricercatori.

La concessione del contributo di cui al comma precedente è subordinata:

a) al parere di conformità rilasciato a norma degli articoli 72 e 74, se gli investimenti superano i 2 miliardi di lire;

b) al vincolo di destinazione degli immobili di durata non inferiore a quindici anni e delle attrezzature per una durata variabile in funzione del tipo di attrezzatura e della eventuale finalità specifica della ricerca.

Sulla base delle direttive del CIPI il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, stabilisce i criteri e le procedure per la concessione del contributo ai centri di ricerca, nonché le modalità per la determinazione delle spese ammissibili e per l'espletamento di specifici controlli anche periodici da parte della Cassa.

Le agevolazioni di cui all'art. 63 sono concedibili anche alle iniziative di cui al terzo comma del presente articolo.

Per i centri di ricerca di cui al terzo comma del presente articolo è concesso lo sgravio contributivo di cui all'art. 59, comma nono, limitatamente agli oneri a carico del datore di lavoro».

«Art. 101. — Per gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che si impiantano nei territori indicati all'art. 1 e per le costruzioni annesse è concessa l'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi (ILOR) sui relativi redditi industriali.

Per gli stabilimenti già esistenti nei detti territori che siano ampliati, trasformati, riattivati, ricostruiti o rammodernati, è accordata, per dieci anni, l'esenzione dall'ILOR per il reddito derivante dall'ampliamento, dalla trasformazione, dalla riattivazione, dalla ricostruzione o dal rammodernamento.

L'esenzione di cui al presente articolo decorre dal primo esercizio di produzione del reddito dei rispettivi impianti e si applica anche alla parte di reddito afferente all'attività commerciale.

Le imprese che svolgono attività produttive di redditi esenti devono tenere la contabilità in modo che sia possibile determinare separatamente la parte di utili attribuibile a tale attività».

«Art. 102. — La parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dalle società, dagli enti e dalle imprese commerciali obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dalle imprese minori ammesse alla tenuta della contabilità semplificata, che abbiano optato per il regime ordinario ai sensi dell'art. 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600, e successive modificazioni, direttamente impiegata nella costruzione, ampliamento o riattivazione di impianti industriali, nei territori di cui all'art. 1, è esente dall'imposta locale sui redditi con esclusione dei redditi fondiari.

L'esenzione compete fino alla concorrenza del costo delle opere e degli impianti previsti nel precedente comma.

Per ottenere la esenzione prevista dal primo comma del presente articolo i soggetti aventi diritto debbono richiederla espressamente in sede di dichiarazione annuale, indicando la parte di utili che intendono investire. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione delle opere e il piano di finanziamento di queste.

L'esenzione è concessa sempre che l'iniziativa risponda a criteri di organico sviluppo dell'economia meridionale.

L'esenzione è applicata in via provvisoria in base alla dichiarazione, per un importo non superiore al 50 per cento del reddito dichiarato, e in via definitiva in base alle risultanze della documentazione e osservate le condizioni previste nel comma seguente.

Le opere debbono essere iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione ed ultimate entro un triennio dalla data stessa. Le date di inizio e di ultimazione delle opere e l'ammontare delle somme impiegate nella esecuzione di esse dovranno essere comprovate mediante certificati emessi dall'ufficio tecnico erariale competente territorialmente.

Il certificato previsto nel precedente comma deve essere presentato all'ufficio distrettuale delle imposte dirette entro centottanta giorni dalla ultimazione delle opere. Qualora risulti che le opere progettate non sono state iniziate o compiute nei termini, si fa luogo, entro due anni dalla scadenza del termine triennale di cui al comma precedente, al recupero dell'imposta indebitamente esonerata e si applica, a carico del contribuente, una soprattassa pari al 50 per cento dell'imposta medesima».

«Art. 105. — L'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà, nei confronti delle imprese che si costituiscono in forma societaria nei territori indicati all'art. 1 per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi, per dieci anni dalla loro costituzione, fermo restando il disposto degli articoli 101 e 102.

L'aliquota dell'uno per cento relativa all'imposta di registro per le fusioni di società di qualunque tipo di cui all'art. 7, primo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è ridotta allo 0,50 per cento se la fusione avviene tra società che hanno sede ed operano nei territori di cui all'art. 1, ovvero se il conferimento è fatto da un'impresa o società, che ha sede ed opera in tali territori, ad una società che ha sede ed opera nei territori stessi».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 2:

Il testo vigente degli articoli 9, 10, 11, 12 e 14 (commi 3 e 4) della legge n. 64/1986 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) è il seguente:

«Art. 9. — 1. Il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina, nell'ambito della politica industriale nazionale, gli specifici obiettivi di riequilibrio territoriale e di sviluppo dei territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, adottando a tal fine le misure per il coordinamento delle attività delle amministrazioni pubbliche in materia di agevolazioni al settore industriale e tenendo conto dei seguenti obiettivi:

a) ammodernare, qualificare ed accrescere l'apparato produttivo industriale;
b) dotare il sistema delle imprese ed il territorio di una moderna ed efficiente rete di servizi, nonché di centri di ricerca;
c) contenere i consumi energetici e sviluppare la produzione di energie derivanti da fonti energetiche alternative;
d) favorire l'occupazione.

2. Per i fini e con le modalità di cui al precedente comma il CIPI provvede:

a) a coordinare le agevolazioni previste dalla presente legge e quelle previste da altre norme statali, regionali e comunitarie anche mediante la fissazione di criteri per il cumulo delle agevolazioni concedibili, prevedendo in ogni caso che l'insieme delle agevolazioni, ivi comprese quelle di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, per le iniziative volte a sviluppare la produzione di energie derivanti da fonti energetiche alternative, non possa superare il 75 per cento del costo dell'investimento ammesso a contributo;
b) a fissare criteri per il finanziamento agevolato concedibile dal fondo di rotazione per la innovazione tecnologica e la ricerca;
c) ad impartire le direttive alle amministrazioni pubbliche per garantire congrue quote di commesse di forniture e lavorazioni in favore delle iniziative meridionali.

3. Il piano annuale di attuazione indica criteri, modalità e procedure, in conformità alle norme del presente titolo II, per la concessione delle agevolazioni industriali, con particolare riguardo:

a) ai settori produttivi agevolabili;
b) ai servizi reali, destinati al sostegno delle attività produttive da ammettere alle agevolazioni;
c) all'articolazione e graduazione, nell'ambito delle misure massime, delle agevolazioni industriali compresa l'eventuale loro sospensione ed esclusione;
d) alla delimitazione delle aree caratterizzate da gravi fenomeni di disoccupazione nelle quali sono concedibili gli incentivi alle iniziative industriali sostitutive;
e) all'aggiornamento degli scaglioni di investimento ai fini della concessione del contributo in conto capitale e del limite del finanziamento a tasso agevolato sulla base del deflattore degli investimenti lordi riportati nella "Relazione generale sulla situazione economica del Paese".

4. I finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative industriali di cui all'art. 63 e i contributi in conto capitale di cui all'art. 69 del citato testo unico sono concessi alle imprese operanti nei vari settori produttivi indicati dal CIPI in attuazione del programma triennale.

5. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono applicabili anche alle iniziative di ristrutturazione e di riconversione.

6. Tra le spese ammissibili alle agevolazioni sono comprese quelle relative all'acquisto di brevetti e di licenze concernenti nuove tecnologie di prodotti e di processi produttivi, nonché quelle destinate all'impianto di uffici e alla creazione di una rete distributiva, anche se comuni a più imprese e anche se realizzati all'estero, purché riferite alla commercializzazione di beni prodotti nel Mezzogiorno.

7. Gli scaglioni di investimenti di cui all'art. 69 del citato testo unico, sono così modificati:

a) fino a 7 miliardi: 40 per cento;

b) sulla quota eccedente i 7 miliardi e fino a 30 miliardi: 30 per cento;

c) per la quota eccedente i 30 miliardi: 15 per cento.

8. Il limite di 30 miliardi di cui al secondo e terzo comma dell'art. 63 del citato testo unico, e successive modificazioni, è soppresso.

9. Il tasso di interesse, comprensivo di ogni accessorio e spese sui finanziamenti agevolati, è così fissato:

a) per le iniziative che realizzino o che raggiungano investimenti fissi fino a 30 miliardi di lire: 36 per cento del tasso di riferimento;

b) per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori a 30 miliardi di lire: 60 per cento del tasso di riferimento.

10. Il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolazione e alla graduazione, nell'ambito delle misure massime, delle agevolazioni previste dagli articoli 63 e 69 del citato testo unico sulla base delle condizioni di sviluppo industriale riscontrabili a livello dell'area meridionale, tenendo conto degli indici di disoccupazione, di emigrazione e del reddito pro capite.

11. Alla concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del citato testo unico si provvede avvalendosi, per l'istruttoria e l'erogazione delle agevolazioni stesse, degli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, sulla base di apposite convenzioni. Le disposizioni riguardanti il parere di conformità previsto dall'art. 72 del citato testo unico e l'autorizzazione per la localizzazione, nei territori meridionali, degli impianti industriali, prevista dall'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 1976, n. 350, sono soppresse.

12. L'anticipazione del contributo in conto capitale, di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 546, è estesa a tutto il territorio meridionale; tale anticipazione, nonché la concessione provvisoria di cui allo stesso art. 1, sono estese ai centri di ricerca scientifica e tecnologica di cui all'art. 70 del citato testo unico.

13. La locazione finanziaria disciplinata dal primo comma dell'art. 83 del citato testo unico, da estendersi anche agli impianti commerciali e di servizi indicati nel presente articolo ed ai centri di ricerca di cui all'art. 70 dello stesso testo unico, può essere esercitata anche dalle altre società iscritte in un albo speciale con le modalità fissate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

14. Le funzioni amministrative statali connesse alla concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del citato testo unico a favore delle iniziative di cui al comma 4 del presente articolo promosse dopo l'entrata in vigore della presente legge dalle imprese artigiane che realizzino e raggiungano investimenti fissi fino a due miliardi di lire, sono delegate alle regioni competenti per territorio, che si avvalgono, per l'istruttoria e per l'erogazione delle agevolazioni stesse, degli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, sulla base di apposite convenzioni. I relativi oneri finanziari gravano sugli stanziamenti di cui alla presente legge con modalità da stabilire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

15. Gli interventi finanziari della Cassa per il credito alle imprese artigiane sono estesi alle operazioni previste dal precedente comma per l'intero importo e per tutta la durata del credito agevolato e possono essere effettuati anche con apporti di disponibilità finanziarie da impiegare ai sensi dell'art. 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, con l'intermediazione e la garanzia degli istituti e aziende di credito autorizzati.

16. Alle iniziative industriali, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stata presentata domanda di agevolazioni finanziarie, ma non sia stato ancora emanato il provvedimento di concessione di tali agevolazioni, è data facoltà di optare per le nuove agevolazioni entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana delle delibere del CIPI previste dal presente articolo.

17. Le agevolazioni alle iniziative di cui al comma 14 del presente articolo sono concesse in attuazione del programma triennale ed in coerenza con i progetti di sviluppo che siano stati adottati dalle regioni interessate.

18. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo deve tra l'altro contenere la normativa di revoca totale o parziale delle agevolazioni stesse nel caso in cui l'iniziativa non sia stata realizzata alle condizioni stabilite.

19. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette alla commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno una relazione illustrativa sulle agevolazioni concesse, sulle domande non ancora definite e su quelle non accolte.

20. All'art. 11 del D.L. 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, le parole: "per le quali sia già stato emanato il decreto di concessione dei contributi previsti", sono sostituite, con effetto dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione, dalle seguenti: "per le quali sia già stato emanato il decreto di approvazione del piano di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione ai fini della concessione dei contributi previsti"

21. Le disposizioni concernenti la locazione finanziaria di attività industriali di cui all'art. 83 del citato testo unico, comprese le agevolazioni concedibili agli utenti del servizio, sono estese, altresì, alle macchine, apparecchiature ed attrezzature comunque utilizzabili nell'ambito delle aziende agricole e zootecniche o negli impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici.

22. A valere sul fondo previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, ai centri commerciali all'ingrosso ubicati nei territori meridionali sono concesse anche le agevolazioni previste per le imprese industriali dagli articoli 60, 61 e 69 del citato testo unico, e successive modificazioni. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente comma si applicano i criteri, le modalità e le procedure previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni. Le agevolazioni previste dal presente comma possono essere concesse anche alle iniziative commerciali le cui domande di finanziamento, ai sensi della citata legge n. 517, risultino ancora in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge».

«Art. 10. — 1. Sui prestiti obbligazionari emessi per il finanziamento di attività produttive e di infrastrutture nel Mezzogiorno dagli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi le sezioni speciali di Mediocredito e gli istituti meridionali di credito speciale, il Ministro del tesoro, a valere sugli stanziamenti di cui alla presente legge, può concedere un contributo, a decorrere dall'effettiva erogazione dei finanziamenti, fino alla misura massima pari alla differenza tra il tasso di inflazione previsto dalla "Relazione previsionale e programmatica" e il costo effettivo della collocazione delle obbligazioni sul mercato.

2. Nelle operazioni di impiego a medio termine della provvista ricavata dai prestiti obbligazionari di cui al comma precedente, gli istituti praticano un tasso effettivo ridotto in misura percentuale pari al contributo ottenuto sulle disponibilità di cui alla presente legge.

3. Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le direttive concernenti le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Gli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, sono abilitati a finanziare le iniziative di cui alla presente legge per la parte non coperta dai finanziamenti dell'Agenzia».

«Art. 11. — 1. Nelle aree del Mezzogiorno delimitate dal CIPI e caratterizzate da gravi fenomeni di disoccupazione derivanti da specifici casi di crisi di settori industriali, alle iniziative industriali sostitutive — per le quali sia presentata la domanda di agevolazioni previste dall'art. 9 e siano stati avviati a realizzazione i relativi investimenti entro dodici mesi dalla suddetta delibera del CIPI — il tasso di interesse sui finanziamenti agevolati è applicato nella misura del 36 per cento del tasso di riferimento, a prescindere dall'ammontare degli investimenti fissi.

2. Ai fini della determinazione delle agevolazioni finanziarie gli investimenti relativi a dette iniziative, ancorché queste siano promosse dal medesimo gruppo e realizzate nella medesima area aziendale, vanno valutati autonomamente».

«Art. 12. — 1. Il CIPI provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, alla determinazione dei servizi destinati al sostegno delle attività produttive, riconoscendo alle imprese meridionali che li forniscono le agevolazioni di cui all'art. 83, undicesimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 o, in alternativa, le agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 dello stesso testo unico, limitatamente ai macchinari e alle attrezzature, nonché lo sgravio degli oneri sociali di cui all'art. 59 del richiamato testo unico e successive modificazioni.

2. Alle piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi ed alle imprese agricole ed artigiane, anche in forma associata, localizzate nei territori meridionali che acquisiscano i predetti servizi, è riconosciuto un contributo nella misura del 50 per cento delle spese documentate, entro il limite massimo di lire 500 milioni annui, sulla base dei criteri e delle modalità fissati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il predetto contributo è elevato al 70 per cento per le imprese agricole costituite in consorzi o in forma associata, anche per le attività di supporto all'agricoltura indicate dal CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il contributo è elevato, altresì, al 75 per cento se i servizi sono forniti da imprese localizzate nel Mezzogiorno.

3. Alla concessione dei contributi si provvede avvalendosi, per l'istruttoria e l'erogazione, degli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale.

4. È costitutito, presso ciascun istituto di credito a medio termine abilitato ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, un fondo di rotazione a gestione separata destinato alla concessione di mutui a tasso agevolato a favore delle piccole e medie imprese meridionali e delle imprese artigiane ed agricole, per l'acquisto di macchinari ed attrezzature produttive ad alto contenuto tecnologico, per lo sviluppo di programmi di ricerca applicata, per il sostegno di investimenti rivolti all'avvio di nuove tecnologie finalizzate a nuovi prodotti o processi produttivi e per il finanziamento di progetti di innovazione organizzativa, commerciale, tecnica, manageriale e di progetti volti ad un uso più razionale dell'energia e delle materie prime.

5. La dotazione iniziale di ciascun fondo, i criteri, le modalità e i tassi di interesse da applicare sono determinati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Le agevolazioni creditizie di cui al precedente comma 4 sono cumulabili con gli incentivi previsti da altre leggi nazionali, comunitarie e regionali, nei limiti della spesa occorrente per la realizzazione degli investimenti indicati nel comma medesimo.

7. Ai singoli fondi di rotazione affluiscono, con i criteri e le modalità di cui al precedente comma 5, anche le risorse riservate al Mezzogiorno dalle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, 17 febbraio 1982, n. 46, e 14 ottobre 1974 n. 652, che non risultano alla fine di ogni esercizio utilizzate dagli imprenditori meridionali.

8. Il limite di venticinque ricercatori di cui all'art. 70, terzo comma, del citato testo unico, nonché il vincolo di quindici anni relativo alla destinazione degli immobili di cui all'art. 70, quarto comma, lettera *b)* dello stesso testo unico, sono ridotti rispettivamente a quindici ricercatori ed a dieci anni.

9. Ai centri di ricerca scientifica di cui al terzo comma dell'art. 70 del citato testo unico è riconosciuta la maggiorazione del contributo in conto capitale di cui al quarto comma dell'art. 69 dello stesso testo unico.

10. Per le iniziative ammesse alle agevolazioni del fondo speciale di rotazione per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che vengono realizzate nei territori meridionali, il tasso di interesse da applicarsi al finanziamento previsto dall'articolo 15 della citata legge 17 febbraio 1982, n. 46, è pari al 36 per cento del tasso di riferimento relativamente al periodo di ammortamento del mutuo.

11. Il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7, terzo comma, della citata legge 17 febbraio 1982, n. 46, è integrato da un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

12. Le agevolazioni finanziarie previste dall'articolo 9 e dal presente articolo sono cumulabili con quelle concesse da organismi comunitari, nel limite del 75 per cento delle spese previste per la realizzazione del programma di investimenti. Ad evitare il superamento di tale limite si procede all'adeguata riduzione delle agevolazioni previste dalla presente legge.

13. Ai consorzi e alle società consortili di ricerca ubicati nei territori meridionali possono essere concesse le agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo, nonché contributi nella misura dell'80 per cento sia per l'adeguamento e l'ammodernamento funzionale degli impianti e delle attrezzature sia per la realizzazione dei progetti di ricerca finalizzati all'espansione e alla qualificazione dell'apparato produttivo del Mezzogiorno. I criteri e le modalità per la concessione dei predetti contributi sono fissati dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica».

«Art. 14. — *(Omissis)*.

3. Nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico, le disposizioni relative alla riduzione dell'IVA, previste dall'articolo 18 della legge 12 agosto 1977, n. 675, si applicano per un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'esenzione dall'ILOR sugli utili reinvestiti di cui agli articoli 102, 121 e 129, secondo comma, del citato testo unico è elevata al 100 per cento degli utili dichiarati e il limite del 50 per cento, previsto per l'applicazione dell'esenzione in via provvisoria dal quinto comma dell'art. 102, è elevato al 100 per cento.

*Con riferimento alla nota (a) all'art. 4-*bis:

«Art. 10. — L'Italia e tenuta a presentare ogni anno, entro la fine di giugno alla Commissione una relazione contenente informazioni sulla entità totale degli aiuti regionali concessi (o sulle minori entrate riscosse in caso di sgravi fiscali) per tipo di aiuto, numero di aiuti erogati, luogo di concessione e settori e imprese interessati. Tali informazioni saranno articolate per regione (livello III in conformità della nomenclatura delle unità territoriali definite dall'istituto statistico delle Comunità europee) e per settore (suddivisione settoriale a due cifre in conformità della classificazione generale industriale delle attività economiche definita dall'istituto statistico delle Comunità europee)».

88A3638

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 174

Corso dei cambi del 7 settembre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1377 —	1377 —	1377 —	1377 —	1377 —	1376,50	1376 —	1377 —	1377 —	1377 —
Marco germanico	747,150	747,150	748,15	747,150	747,150	747,07	747 —	747,150	747,150	747,15
Franco francese	219,350	219,350	219,55	219,350	219,350	219,33	219,310	219,350	219,350	219,35
Fiorino olandese	661,740	661,740	661,80	661,740	661,740	661,71	661,680	661,740	661,740	661,74
Franco belga	35,618	35,618	35,6475	35,618	35,618	35,62	35,625	35,618	35,618	35,62
Lira sterlina	2347,800	2347,800	2350 —	2347,800	2347,800	2348,25	2348,700	2347,800	2347,800	2347,80
Lira irlandese	2001 —	2001 —	2000 —	2001 —	2001 —	2001,75	2002,500	2001 —	2001 —	—
Corona danese	194,340	194,340	194,55	194,340	194,340	194,34	194,340	194,340	194,340	194,35
Dracma	9,213	9,213	9,20	9,213	—	—	9,210	9,213	9,213	—
E.C.U.	1548,050	1548,050	1548,60	1548,050	1548,050	1548,02	1548 —	1548,050	1548,050	1548,05
Dollaro canadese	1113 —	1113 —	1112 —	1113 —	1113 —	1112,10	1111,200	1113 —	1113 —	1113 —
Yen giapponese	10,304	10,304	10,29	10,304	10,304	10,30	10,304	10,304	10,304	10,30
Franco svizzero	885,980	885,980	886 —	885,980	885,980	885,99	886 —	885,980	885,980	885,98
Scellino austriaco	106,255	106,255	106,30	106,255	106,255	106,25	106,259	106,255	106,255	106,25
Corona norvegese	200,920	200,920	200,75	200,920	200,920	200,91	200,900	200,920	200,920	200,92
Corona svedese	215,510	215,510	215,40	215,510	215,510	215,52	215,530	215,510	215,510	215,50
FIM	314,990	314,990	315,10	314,990	314,990	314,94	314,900	314,990	314,990	—
Escudo portoghese	9,020	9,020	9,02	9,020	9,020	9,02	9,020	9,020	9,020	9,02
Peseta spagnola	11,179	11,179	11,185	11,179	11,179	11,18	11,181	11,179	11,179	11,18
Dollaro australiano	1108,300	1108,300	1105 —	1108,300	1108,300	1108,30	1108,300	1108,300	1108,300	1108,30

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 settembre 1988

Dollaro USA	1376,500	Lira irlandese	2001,750	Scellino austriaco	106,257
Marco germanico	747,075	Corona danese	194,340	Corona norvegese	200,910
Franco francese	219,330	Dracma	9,211	Corona svedese	215,520
Fiorino olandese	661,710	E.C.U.	1548,020	FIM	314,945
Franco belga	35,261	Dollaro canadese	1112,100	Escudo portoghese	9,020
Lira sterlina	2348,250	Yen giapponese	10,304	Peseta spagnola	11,180
		Franco svizzero	885,990	Dollaro australiano	1108,300

Media dei titoli del 7 settembre 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,750
» 9% » » 1976-91	98,100
» 10% » » 1977-92	100,350
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,450
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,750
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	84,550
» » » 22- 6-1987/91	83,900
» » » 18- 3-1987/94	71,850
» » » 21- 4-1987/94	71,025
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,850
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,375
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,600
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,350
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	95 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,250
» » » TR 2,5% 1983/93	88,350
» » » Ind. 1-10-1983/88	100,025
» » » » 15- 7-1985/90	99,550
» » » » 16- 8-1985/90	99,700
» » » » 18- 9-1985/90	99,475
» » » » 18-10-1985/90	99,375
» » » » 1-11-1983/90	102,125
» » » » 18-11-1985/90	99,500
» » » » 1-12-1983/90	101,900
» » » » 18-12-1985/90	99,475
» » » » 1- 1-1984/91	101,900
» » » » 17- 1-1986/91	99,425
» » » » 1- 2-1984/91	101,875
» » » » 18- 2-1986/91	99,450
» » » » 1- 3-1984/91	100,975
» » » » 18- 3-1986/91	99,450
» » » » 1- 4-1984/91	100,975
» » » » 1- 5-1984/91	100,875
» » » » 1- 6-1984/91	100,950
» » » » 1- 7-1984/91	100,550
» » » » 1- 8-1984/91	100,350
» » » » 1- 9-1984/91	100,325
» » » » 1-10-1984/91	100,350
» » » » 1-11-1984/91	100,375
» » » » 1-12-1984/91	99,950
» » » » 1- 1-1985/92	100 —
» » » » 1- 2-1985/92	98,850
» » » » 18- 4-1986/92	97,800
» » » » 19- 5-1986/92	96,500
» » » » 20- 7-1987/92	97,875
» » » » 19- 8-1987/92	98,400
» » » » 1-11-1987/92	97,750
» » » » 1-12-1987/92	97,875
» » » » 18- 6-1986/93	95,400
» » » » 17- 7-1986/93	96,325
» » » » 19- 8-1986/93	95,225
» » » » 18- 9-1986/93	95,475
» » » » 20-10-1986/93	96,075
» » » » 19-12-1986/93	95,450
» » » » 18-11-1987/93	95,850
» » » » 1- 1-1988/93	97,200
» » » » 1- 2-1988/93	97,150
» » » » 1- 2-1985/95	98,100
» » » » 1- 3-1985/95	94,150
» » » » 1- 4-1985/95	93,625
» » » » 1- 5-1985/95	93,400
» » » » 1- 6-1985/95	93,575
» » » » 1- 7-1985/95	95,125
» » » » 1- 8-1985/95	94,675
» » » » 1- 9-1985/95	94,800
» » » » 1-10-1985/95	94,475
» » » » 1-11-1985/95	94,700
» » » » 1-12-1985/95	95,350
» » » » 1- 1-1986/96	95,925

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 II	96,400
» » » » 1- 2-1986/96	95,975
» » » » 1- 3-1986/96	94,675
» » » » 1- 4-1986/96	94,175
» » » » 1- 5-1986/96	93,700
» » » » 1- 6-1986/96	94,225
» » » » 1- 7-1986/96	94,475
» » » » 1- 8-1986/96	94,125
» » » » 1- 9-1986/96	94,275
» » » » 1-10-1986/96	94,150
» » » » 1-11-1986/96	94,600
» » » » 1-12-1986/96	95,325
» » » » 1- 1-1987/97	95,775
» » » » 1- 2-1987/97	95,350
» » » » 18- 2-1987/97	95,275
» » » » 1- 3-1987/97	95 —
» » » » 1- 4-1987/97	94,075
» » » » 1- 5-1987/97	93,725
» » » » 1- 6-1987/97	94,125
» » » » 1- 7-1987/97	94,150
» » » » 1- 8-1987/97	93,975
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-10-1988	100,125
» » » 12,50% 1-11-1988	100,725
» » » 12,50% 1- 1-1989	100,950
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,150
» » » 12,50% 1- 3-1989	101.500
» » » 12,00% 1- 4-1989	101.300
» » » 10,50% 1- 5-1989	100.550
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,900
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,750
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,600
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,825
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,475
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,100
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,075
» » » 10,50% 15- 3-1990	98,075
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,175
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,075
» » » 9,15% 1- 5-1990	96,925
» » » 10,50% 1- 5-1990	99,950
» » » 9,15% 1- 6-1990	96,950
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,300
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,225
» » » 10,50% 1- 7-1990	98.900
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,225
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,100
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,375
» » » 11,25% 1- 9-1990	98,850
» » » 9,25% 1-10-1990	96,025
» » » 11,50% 1-10-1990	99,175
» » » 9,25% 1-11-1990	96,075
» » » 9,25% 1-12-1990	96,300
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,375
» » » 9,25% 1- 1-1992	93,575
» » » 9,25% 1- 2-1992	93,450
» » » 11,00% 1- 2-1992	95,950
» » » 9,15% 1- 3-1992	93,500
» » » 9,15% 1- 4-1992	93,675
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,450
» » » 9,15% 1- 6-1992	94,700
» » » 10,50% 1- 7-1992	97,950
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	102.500
» » » » 22-11-1982/89 13%	105,375
» » » » 1983/90 11,50%	106,525
» » » » 1984/91 11,25%	108,350
» » » » 1984/92 10,50%	108,200
» » » » 1985/93 9,60%	104,150
» » » » 1985/93 9,75%	105,300
» » » » 1985/93 9,00%	103,725
» » » » 1985/93 8,75%	102,400
» » » » 1986/94 8,75%	102,250
» » » » 1986/94 6,90%	94,275
» » » » 1987/94 7,75%	95,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

N. 175

Corso dei cambi dell'8 settembre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1383,750	1383,750	1383,70	1383,750	1383,750	1383,67	1383,600	1383,750	1383,750	1383,75
Marco germanico..	747,950	747,950	748,25	747,950	747,950	747,85	747,750	747,950	747,950	747,95
Franco francese.	219,600	219,600	219,40	219,600	219,600	219,55	219,500	219,600	219,600	219,60
Fiorino olandese	663,220	663,220	662,90	663,220	663,220	663,14	663,070	663,220	663,220	663,22
Franco belga	35,673	35,673	35,6475	35,673	35,673	35,67	35,675	35,673	35,673	35,67
Lira sterlina	2349,750	2349,750	2349 —	2349,750	2349,750	2349,52	2349,300	2349,750	2349,750	2349,75
Lira irlandese	2003,500	2003,500	2003 —	2003,500	2003,500	2003 —	2002,500	2003,500	2003,500	—
Corona danese	194,590	194,590	194,40	194,590	194,590	194,57	194,550	194,590	194,590	194,59
Dracma	9,222	9,222	9,21	9,222	—	—	9,220	9,222	9,222	—
E.C.U.	1549,550	1549,550	1549,25	1549,550	1549,550	1549,50	1549,450	1549,550	1549,550	1549,55
Dollaro canadese	1117,200	1117,200	1117 —	1117,200	1117,200	1116,87	1116,550	1117,200	1117,200	1117,20
Yen giapponese.	10,351	10,351	10,34	10,351	10,351	10,35	10,352	10,351	10,351	10,35
Franco svizzero.	886,850	886,850	886,25	886,850	886,850	886,82	886,800	886,850	886,850	886,85
Scellino austriaco.	106,406	106,406	106,35	106,406	106,406	106,40	106,413	106,406	106,406	106,40
Corona norvegese.	200,720	200,720	200,75	200,720	200,720	200,81	200,900	200,720	200,720	200,72
Corona svedese	215,810	215,810	215,30	215,810	215,810	215,84	215,880	215,810	215,810	215,80
FIM	315,450	315,450	315,10	315,450	315,450	315,60	315,750	315,450	315,450	—
Escudo portoghese	9,034	9,034	9,03	9,034	9,034	9,04	9,048	9,034	9,034	9,03
Peseta spagnola.	11,192	11,192	11,185	11,192	11,192	11,18	11,185	11,192	11,192	11,19
Dollaro australiano.	1114,300	1114,300	1110 —	1114,300	1114,300	1114,15	1114 —	1114,300	1114,300	1114,30

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 settembre 1988

Dollaro USA	1383,675	Lira irlandese	2003 —	Scellino austriaco	106,409
Marco germanico	747,850	Corona danese	194,570	Corona norvegese	200,810
Franco francese	219,550	Dracma.	9,221	Corona svedese	215,845
Fiorino olandese	663,145	E.C.U.	1549,500	FIM	315,600
Franco belga	35,674	Dollaro canadese	1116,875	Escudo portoghese	9,041
Lira sterlina	2349,525	Yen giapponese	10,351	Peseta spagnola	11,188
		Franco svizzero	886,826	Dollaro australiano	1114,150

Media dei titoli dell'8 settembre 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99 —
» 9% » » 1976-91	99,200
» 10% » » 1977-92	101,100
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,950
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,375
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	84,325
» » » 22- 6-1987/91	83,900
» » » 18- 3-1987/94	72,550
» » » 21- 4-1987/94	71,025
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,700
» » » 10% 18- 4-1987/92	95 —
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,325
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,350
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	95 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,250
» » » TR 2,5% 1983/93	88,400
» » » Ind. 1-10-1983/88	100,025
» » » » 15- 7-1985/90	99,575
» » » » 16- 8-1985/90	99,725
» » » » 18- 9-1985/90	99,475
» » » » 18-10-1985/90	99,425
» » » » 1-11-1983/90	102,050
» » » » 18-11-1985/90	99,500
» » » » 1-12-1983/90	101,825
» » » » 18-12-1985/90	99,600
» » » » 1- 1-1984/91	101,800
» » » » 17- 1-1986/91	99,425
» » » » 1- 2-1984/91	101,725
» » » » 18- 2-1986/91	99,500
» » » » 1- 3-1984/91	100,925
» » » » 18- 3-1986/91	99,450
» » » » 1- 4-1984/91	100.900
» » » » 1- 5-1984/91	100,725
» » » » 1- 6-1984/91	100,925
» » » » 1- 7-1984/91	100,425
» » » » 1- 8-1984/91	100,250
» » » » 1- 9-1984/91	100,250
» » » » 1-10-1984/91	100.250
» » » » 1-11-1984/91	100,350
» » » » 1-12-1984/91	99,950
» » » » 1- 1-1985/92	100 —
» » » » 1- 2-1985/92	98,850
» » » » 18- 4-1986/92	97,850
» » » » 19- 5-1986/92	96,400
» » » » 20- 7-1987/92	97,825
» » » » 19- 8-1987/92	98,450
» » » » 1-11-1987/92	97,700
» » » » 1-12-1987/92	97,900
» » » » 18- 6-1986/93	95,425
» » » » 17- 7-1986/93	96,325
» » » » 19- 8-1986/93	95,175
» » » » 18- 9-1986/93	95,475
» » » » 20-10-1986/93	96,075
» » » » 19-12-1986/93	95,100
» » » » 18-11-1987/93	95,600
» » » » 1- 1-1988/93	97,200
» » » » 1- 2-1988/93	97,200
» » » » 1- 2-1985/95	98,125
» » » » 1- 3-1985/95	94,150
» » » » 1- 4-1985/95	93,550
» » » » 1- 5-1985/95	93,375
» » » » 1- 6-1985/95	93,525
» » » » 1- 7-1985/95	95,100
» » » » 1- 8-1985/95	94,700
» » » » 1- 9-1985/95	94,775
» » » » 1-10-1985/95	94,400
» » » » 1-11-1985/95	94,725
» » » » 1-12-1985/95	95,400
» » » » 1- 1-1986/96	95,950

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 II	96,425
» » » » 1- 2-1986/96	95,975
» » » » 1- 3-1986/96	94,650
» » » » 1- 4-1986/96	94,050
» » » » 1- 5-1986/96	93,725
» » » » 1- 6-1986/96	94.125
» » » » 1- 7-1986/96	94.450
» » » » 1- 8-1986/96	93.975
» » » » 1- 9-1986/96	94,275
» » » » 1-10-1986/96	94,125
» » » » 1-11-1986/96	94,625
» » » » 1-12-1986/96	95,350
» » » » 1- 1-1987/97	95,725
» » » » 1- 2-1987/97	95,350
» » » » 18- 2-1987/97	95,325
» » » » 1- 3-1987/97	94,975
» » » » 1- 4-1987/97	93.975
» » » » 1- 5-1987/97	93,825
» » » » 1- 6-1987/97	94,025
» » » » 1- 7-1987/97	94.050
» » » » 1- 8-1987/97	93,750
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-10-1988	100.025
» » » 12,50% 1-11-1988	100.650
» » » 12,50% 1- 1-1989	100.900
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,100
» » » 12,50% 1- 3-1989	101.450
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,425
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,450
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,825
» » » 12,50% 1- 1-1990	102.675
» » » 9,25% 1- 2-1990	97.600
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,900
» » » 9,15% 1- 3-1990	97.430
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,125
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,950
» » » 10,50% 15- 3-1990	97.975
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,175
» » » 12,00% 1- 4-1990	102.075
» » » 9.15% 1- 5-1990	96.975
» » » 10,50% 1- 5-1990	100 —
» » » 9,15% 1- 6-1990	96.925
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,225
» » » 9,50% 1- 7-1990	98.175
» » » 10,50% 1- 7-1990	98,850
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,250
» » » 10,50% 1- 8-1990	99.025
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,400
» » » 11,25% 1- 9-1990	98.750
» » » 9,25% 1-10-1990	96,025
» » » 11,50% 1-10-1990	98,150
» » » 9,25% 1-11-1990	96 —
» » » 9,25% 1-12-1990	96,275
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,375
» » » 9,25% 1- 1-1992	93,550
» » » 9,25% 1- 2-1992	93,350
» » » 11,00% 1- 2-1992	95.900
» » » 9,15% 1- 3-1992	93,275
» » » 9,15% 1- 4-1992	93,650
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,450
» » » 9,15% 1- 6-1992	94,700
» » » 10,50% 1- 7-1992	98 —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	102.250
» » » » 22-11-1982/89 13%	105,400
» » » » 1983/90 11,50%	106,625
» » » » 1984/91 11,25%	108,300
» » » » 1987/91 8,75%	98,900
» » » » 1984/92 10,50%	108,350
» » » » 1985/93 9,60%	104,250
» » » » 1985/93 9,75%	105,300
» » » » 1985/93 9,00%	103,725
» » » » 1985/93 8,75%	102.175
» » » » 1986/94 8,75%	102,100
» » » » 1986/94 6,90%	94,300
» » » » 1987/94 7,75%	95,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° ottobre 1988 è pagabile presso le banche sottoindicate, la settima cedola d'interesse relativa al semestre aprile 1988-settembre 1988 del prestito obbligazionario 1985-1995, indicizzato, seconda emissione, di nominali lire 1.000 miliardi, nella misura del 4,80%:

Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano - Banco di Roma - Banca commerciale italiana - Banco di Santo Spirito - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Banca nazionale delle comunicazioni - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura - Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Cassa di risparmio di Roma - Credito romagnolo - Banca Manusardi e C.

Si comunica inoltre che:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto *A*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di luglio 1988 e agosto 1988 è risultato pari al 10,630%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di luglio 1988 e agosto 1988, è risultato pari al 9,645%;

c) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 1/3 e 2/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* risulta, pertanto, pari al 9,973% equivalente al tasso semestrale del 4,85%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre ottobre 1988-marzo 1989, scadenza 1° aprile 1989, cedola n. 8, un interesse del 4,85%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerato per l'ottavo semestre di vita delle obbligazioni una maggiorazione pari al 10% del rendimento semestrale della 8ª cedola (0,485%).

Pertanto, tenuto conto delle maggiorazioni dei semestri precedenti (3,94%), l'attuale maggiorazione sul capitale è del 4,425%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, del regolamento, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le maggiorazioni accertate sino al momento del rimborso.

N.B. — I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

88A3691

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 3 ottobre 1988, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio organizzazione, dipartimento C.E.D. del Crediop - Consorzio di credito per le opere pubbliche, in via Campania n. 59/*C*, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1989:

1) 5% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 2.038 titoli di L. 50.000
» 3.035 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.619.400.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 273 titoli di L. 50.000
» 955 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 491.150.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 1.274 titoli di L. 50.000
» 987 titoli di » 500.000
» 568 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.125.200.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 107 titoli di L. 50.000
» 29 titoli di » 500.000
» 445 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 464.850.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 233 titoli di L. 50.000
» 199 titoli di » 500.000
» 277 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 388.150.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n. 115 titoli di L. 50.000
» 58 titoli di » 500.000
» 140 titoli di » 1.000.000
» 20 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 274.750.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:

n. 35 titoli di L. 500.000
» 12 titoli di » 1.000.000
» 25 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 154.500.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:

n. 29 titoli di L. 500.000
» 24 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 134.500.000;

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:

n. 52 titoli di L. 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 26.000.000.

2) 5,50% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 2.868 titoli di L. 50.000
» 3.230 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.758.400.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 244 titoli di L. 50.000
» 275 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 149.700.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 210 titoli di L. 50.000
» 116 titoli di » 500.000
» 290 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 358.500.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 835 titoli di L. 50.000
» 456 titoli di » 500.000
» 535 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 804.750.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 414 titoli di L. 50.000
» 192 titoli di » 500.000
» 128 titoli di » 1.000.000
» 31 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 399.700.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n. 35 titoli di L. 50.000
» 18 titoli di » 500.000
» 64 titoli di » 1.000.000
» 127 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 709.750.000.

3) 6% s.s. A.N.A.S.:

Emissione 1966:

Estrazione a sorte di:

n. 360 titoli di L. 50.000
» 246 titoli di » 250.000
» 479 titoli di » 500.000
» 1.276 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.595.000.000.

4) 6% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione dodicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 111 titoli di L. 50.000
» 36 titoli di » 500.000
» 42 titoli di » 1.000.000
» 52 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 325.550.000;

Emissione tredicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 191 titoli di L. 50.000
» 249 titoli di » 500.000
» 477 titoli di » 1.000.000
» 170 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.461.050.000;

Emissione quattordicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 1.658 titoli di L. 50.000
» 1.282 titoli di » 500.000
» 1.239 titoli di » 1.000.000
» 2 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.972.900.000;

Emissione quindicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 12 titoli di L. 5.000.000
» 6 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 120.000.000;

Emissione sedicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 833 titoli di L. 50.000
» 245 titoli di » 500.000
» 266 titoli di » 1.000.000
» 1 titolo di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 435.150.000;

Emissione diciassettesima:

Estrazione a sorte di:

n. 1.496 titoli di L. 50.000
» 950 titoli di » 500.000
» 753 titoli di » 1.000.000
» 3 titoli di » 5.000.000
» 1 titolo di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.327.800.000;

Emissione diciottesima:

Estrazione a sorte di:

n. 225 titoli di L. 50.000
» 234 titoli di » 500.000
» 142 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 270.250.000;

Emissione diciannovesima:

Estrazione a sorte di:

n. 571 titoli di L. 50.000
» 503 titoli di » 500.000
» 332 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 612.050.000;

Emissione ventesima:

Estrazione a sorte di:

n. 414 titoli di L. 50.000
» 400 titoli di » 500.000
» 414 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 634.700.000;

Emissione ventunesima:

Estrazione a sorte di:

n. 565 titoli di L. 50.000
» 800 titoli di » 500.000
» 602 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.030.250.000;

Emissione ventiduesima:

Estrazione a sorte di:

n. 600 titoli di L. 50.000
» 528 titoli di » 500.000
» 306 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 600.000.000;

Emissione ventitreesima:

Estrazione a sorte di:

n. 369 titoli di L. 50.000
» 419 titoli di » 500.000
» 549 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 776.950.000;

Emissione ventiquattresima:

Estrazione a sorte di:

n. 536 titoli di L. 50.000
» 720 titoli di » 500.000
» 557 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 943.800.000;

Emissione venticinquesima:

Estrazione a sorte di:

n. 78 titoli di L. 50.000
» 189 titoli di » 500.000
» 124 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 222.400.000.

5) 7% S.S. A.N.A.S.:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di n. 20 serie di L. 135.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 2.700.000.000.

6) 7% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 6 titoli di L. 50.000
» 8 titoli di » 500.000
» 98 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 102.300.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 59 titoli di L. 50.000
» 50 titoli di » 500.000
» 362 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 389.950.000.

7) 7% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 346 titoli di L. 50.000
» 239 titoli di » 500.000
» 224 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 360.800.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 35 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 35.000.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 511 titoli di L. 50.000
» 1.020 titoli di » 500.000
» 961 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.496.550.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 288 titoli di L. 50.000
» 223 titoli di » 500.000
» 366 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 491.900.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 339 titoli di L. 100.000
» 275 titoli di » 500.000
» 350 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 521.400.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n. 386 titoli di L. 100.000
» 739 titoli di » 500.000
» 1.199 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.607.100.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:

n. 207 titoli di L. 100.000
» 431 titoli di » 500.000
» 904 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.140.200.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:

n. 300 titoli di L. 100.000
» 662 titoli di » 500.000
» 1.829 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.190.000.000.

8) 8% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 125 titoli di L. 100.000
» 233 titoli di » 500.000
» 2.426 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.555.000.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 107 titoli di L. 100.000
» 336 titoli di » 500.000
» 4.158 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.336.700.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 10 titoli di » 500.000
» 182 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 187.100.000.

9) 9% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 4 titoli di » 500.000
» 41 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 43.100.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 24 titoli di L. 100.000
» 89 titoli di » 500.000
» 1.453 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.499.900.000.

10) 10% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 11 titoli di L. 500.000
» 701 titoli di » 1.000.000
» 122 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.316.500.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:

n. 11 titoli di L. 100.000
» 19 titoli di » 500.000
» 3.157 titoli di » 1.000.000
» 457 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.452.600.000;

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:

n. 5 titoli di L. 500.000
» 1.665 titoli di » 1.000.000
» 314 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.237.500.000.

11) 10% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 31 titoli di L. 100.000
» 89 titoli di » 500.000
» 1.032 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.079.600.000.

12) 12% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:

n. 319 titoli di L. 1.000.000
» 42 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 529.000.000;

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 686 titoli di L. 1.000.000
» 162 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.496.000.000.

13) 13,50% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 251 titoli di L. 1.000.000
» 36 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 431.000.000;

Emissione II 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 613 titoli di L. 1.000.000
» 245 titoli di » 5.000.000
» 157 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.408.000.000.

14) 16,50% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1981:

Estrazione a sorte di:

n. 65 titoli di L. 1.000.000
» 156 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 845.000.000.

15) 16,50% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1981:

Estrazione a sorte di:

n. 318 titoli di L. 1.000.000
» 208 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.358.000.000.

16) 17% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:

n. 525 titoli di L. 1.000.000
» 840 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.725.000.000.

17) 17% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:

n. 292 titoli di L. 1.000.000
» 327 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.927.000.000;

Emissione 1983 *seconda tranche:*

Estrazione a sorte di:

n. 18 titoli di L. 1.000.000
» 27 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 153.000.000.

18) 17,50% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:

n. 150 titoli di L. 1.000.000
» 275 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.525.000.000;

Emissione seconda 1982:

Estrazione a sorte di:

n. 325 titoli di L. 1.000.000
» 650 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.575.000.000;

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:

n. 300 titoli di L. 1.000.000
» 540 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.000.000.000.

19) 17,50% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:

n. 369 titoli di L. 1.000.000
» 283 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.784.000.000;

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:
n. 177 titoli di L. 1.000.000
» 146 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 907.000.000;

Emissione 1983, *2ª tranche:*

Estrazione a sorte di:
n. 6 titoli di L. 1.000.000
» 9 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 51.000.000.

20) 18% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:

n. 295 titoli di L. 1.000.000
» 121 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 900.000.000.

Totale generale L. 78.544.350.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

88A3658

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1987 recante: «Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 1988)

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 9 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 205, al quarto rigo della lettera *A)* Indirizzo di pianificazione sociale e sanitaria, dove è scritto: «Più tre corsi *aziendali*», leggasi: «Più tre corsi *opzionali*».

88A3693

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221